

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 270

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D175/16

Roma, 19 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 febbraio 2016.

Cari saluti

Maria Elena Boschi

RELAZIONE

1. QUADRO GENERALE DELLA NUOVA DIRETTIVA RELATIVA AI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE.

La direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, di seguito definiti anche più semplicemente "recipienti", pubblicata sulla GUUE il 29 marzo 2014, deve essere recepita, per espressa previsione contenuta nella stessa (cfr. articolo 42), entro il 19 aprile 2016, per essere integralmente applicata dal successivo 20 aprile 2016.

L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/29/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione. Si tenga presente che tale direttiva 2009/105/CE costituiva a sua volta una codificazione della direttiva 87/404/CEE, come modificata dalle direttive 93/68/CEE, cui fanno riferimento le vigenti norme nazionali in materia.

Occorreva inoltre tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per i recipienti semplici a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di recipienti semplici a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli recipienti semplici a pressione.

Per una più puntuale illustrazione degli obiettivi e dei contenuti della nuova Direttiva si può fare riferimento alle principali considerazioni contenute nelle sue premesse.

La direttiva 2014/29/UE disciplina i recipienti semplici a pressione che sono nuovi sul mercato dell'Unione al momento della loro immissione, vale a dire i recipienti semplici a pressione completamente nuovi prodotti da un fabbricante stabilito nell'Unione o quelli, nuovi o usati, importati da un paese terzo, e dovrebbe applicarsi a tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza, al fine di garantire sul proprio territorio la protezione della salute e della sicurezza delle persone, e la protezione degli animali domestici e dei beni in ordine ai rischi di fuga o di scoppio causati dai recipienti semplici a pressione.

Come per tutte le direttive del nuovo approccio è previsto che gli operatori economici sono responsabili della conformità dei recipienti semplici a pressione alla direttiva, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di protezione di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza delle persone e la protezione degli animali domestici e dei beni, nonché una concorrenza leale sul mercato dell'Unione.



Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di recipienti conformi alla direttiva.

Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità che rimane, quindi, suo obbligo esclusivo.

È necessario garantire che i recipienti semplici a pressione provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione della conformità in merito a tali recipienti. È pertanto previsto che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato recipienti conformi alle prescrizioni stabilite dalla direttiva, che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei recipienti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

All'atto dell'immissione di un recipiente semplice a pressione sul mercato, ogni importatore deve indicare sul recipiente in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Sono previste eccezioni per i casi in cui il recipiente semplice a pressione non lo consente.

Il distributore mette i recipienti semplici a pressione a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l'importatore li ha immessi sul mercato e deve agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del recipiente non incida negativamente sulla conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un recipiente semplice a pressione con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi un recipiente semplice a pressione in modo tale da incidere sulla conformità alla direttiva è considerato il fabbricante e si deve assumere pertanto i relativi obblighi.

I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e devono essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul recipiente in questione.

Garantire la rintracciabilità di un recipiente semplice a pressione in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato recipienti non conformi.

La direttiva si limita a formulare i requisiti essenziali di sicurezza relativi ai recipienti semplici a pressione. Per facilitare la valutazione della conformità a tali requisiti, è prevista una presunzione di conformità dei recipienti conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse, adottate a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con la finalità di formulare specifiche tecniche dettagliate in relazione a tali requisiti, specialmente per quanto concerne la progettazione, la fabbricazione e le prove dei recipienti. Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura relativa alle obiezioni alle norme armonizzate che non soddisfino completamente le prescrizioni della direttiva.

Per consentire agli operatori economici di dimostrare e alle autorità competenti di garantire che i recipienti semplici a pressione messi a disposizione sul mercato sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, è necessario prevedere procedure di valutazione della conformità. La decisione n. 768/2008/CE contiene una serie di moduli per le procedure di valutazione della conformità, che vanno dalla procedura meno severa a quella più severa con



un rigore proporzionale al livello di rischio effettivo e di sicurezza richiesto. Per garantire la coerenza intersettoriale ed evitare varianti ad hoc, è previsto che le procedure di valutazione della conformità siano scelte tra questi moduli.

I fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE che fornisca le informazioni richieste sulla conformità dei recipienti alle prescrizioni della direttiva e altri atti pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione.

Per garantire un accesso effettivo alle informazioni a fini di vigilanza del mercato, le informazioni necessarie per identificare tutti gli atti dell'Unione applicabili devono essere disponibili in un'unica dichiarazione di conformità UE. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici, tale dichiarazione unica UE può essere un fascicolo comprendente le dichiarazioni di conformità individuali pertinenti.

La marcatura CE, che indica la conformità di un recipiente semplice a pressione, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. I principi generali che disciplinano la marcatura CE e il suo rapporto con altre marcature sono esposti nel regolamento (CE) n. 765/2008.

Le procedure di valutazione della conformità di cui alla direttiva da recepire richiedono l'intervento di organismi di valutazione della conformità, che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione.

L'esperienza ha dimostrato che i criteri stabiliti dalla direttiva 2009/105/CE, cui si devono attenere gli organismi di valutazione della conformità per essere notificati alla Commissione, non sono sufficienti a garantire un livello uniformemente alto di risultati degli organismi notificati in tutta l'Unione. È tuttavia indispensabile che tutti gli organismi notificati svolgano le proprie funzioni allo stesso livello e nelle stesse condizioni di concorrenza leale. A tal fine è necessario stabilire prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità. Il sistema a tal fine previsto dalla direttiva è completato dal sistema di accreditamento di cui al regolamento (CE) n. 765/2008. Poiché l'accREDITAMENTO è un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, la direttiva sottolinea l'opportunità di impiegarlo anche ai fini della notifica.

L'accREDITAMENTO trasparente, quale previsto dal regolamento (CE) n. 765/2008, che garantisce il necessario livello di fiducia nei certificati di conformità, dovrebbe essere considerato dalle autorità pubbliche nazionali in tutta l'Unione lo strumento preferito per dimostrare la competenza tecnica di tali organismi. Tuttavia, le autorità nazionali possono ritenere di possedere gli strumenti idonei a effettuare da sé tale valutazione. In tal caso, onde assicurare l'opportuno livello di credibilità delle valutazioni effettuate dalle altre autorità nazionali, dovrebbero fornire alla Commissione e agli altri Stati membri le necessarie prove documentali che dimostrino che gli organismi di valutazione della conformità valutati rispettano le pertinenti prescrizioni regolamentari.

Spesso gli organismi di valutazione della conformità subappaltano parti delle loro attività connesse alla valutazione della conformità o fanno ricorso ad un'affiliata. Al fine di salvaguardare il livello di tutela richiesto per i recipienti da immettere sul mercato dell'Unione, è indispensabile che i subappaltatori e le affiliate di valutazione della conformità rispettino le stesse prescrizioni applicate agli organismi notificati in relazione allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. È pertanto importante che la valutazione della competenza e delle prestazioni degli organismi da notificare e la vigilanza degli organismi già notificati siano estese anche alle attività eseguite dai subappaltatori e dalle affiliate.

Nell'interesse della competitività, è fondamentale che gli organismi notificati applichino le procedure di valutazione della conformità senza creare oneri superflui per gli operatori economici. Per lo stesso motivo, e per garantire la parità di trattamento degli operatori



economici, deve essere garantita la coerenza nell'applicazione tecnica delle procedure di valutazione della conformità, che può essere realizzata meglio mediante un coordinamento appropriato e la cooperazione tra organismi notificati.

Per garantire la certezza del diritto, è necessario chiarire che ai recipienti semplici a pressione si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 765/2008.

Devono essere adottati tutti i provvedimenti opportuni per assicurare che i recipienti possano essere immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone.

La direttiva 2009/105/CE prevede già una procedura di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare se sia giustificata una misura presa da uno Stato membro nei confronti di recipienti semplici a pressione da essa considerati non conformi. Per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali è però necessario migliorare la procedura di salvaguardia attuale al fine di migliorarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

Il sistema è completato con una procedura che consente di informare le parti interessate delle misure, di cui è prevista l'adozione in relazione ai recipienti che presentano un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per gli animali domestici o i beni. Esso consente inoltre alle autorità di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici interessati, di intervenire in una fase più precoce per quanto riguarda tali recipienti.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva, sono state attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze sono esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

È stato inoltre previsto un regime transitorio ragionevole che consente di mettere a disposizione sul mercato e di mettere in servizio, senza che sia necessario rispettare altri requisiti relativi ai prodotti, recipienti semplici a pressione che, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, sono già stati immessi sul mercato a norma della direttiva 2009/105/CE. I distributori possono quindi fornire recipienti semplici a pressione immessi sul mercato, vale a dire gli stock che si trovano già nella catena di distribuzione, prima della data di applicazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva.

In conclusione, l'obiettivo della direttiva è di garantire che i recipienti semplici a pressione sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza delle persone nonché di protezione degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzionamento del mercato interno.

2. OPZIONI

La Direttiva stabilisce requisiti di conformità uniformi e dunque ha sostanzialmente un approccio di armonizzazione massima.

Le poche opzioni per gli Stati membri vengono di seguito evidenziate in dettaglio con riferimento ai relativi articoli e paragrafi della direttiva, unitamente alla scelta che si propone nell'articolato del decreto legislativo in questa sede di recepimento:

- a) Articolo 3, paragrafo 2: SI. Lascia agli Stati la facoltà di introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori



nell'utilizzo dei recipienti. Tale possibilità, esercitata o esercitabile anche in disposizioni normative sulla sicurezza del lavoro, è stata espressamente richiamata al comma 2-bis dell'articolo 2 della novella del decreto legislativo vigente, unitamente al richiamo alla necessità che tali disposizioni non implicano naturalmente modifiche ai recipienti rispetto ai requisiti contemplati dalla direttiva.

b) **Articolo 6, paragrafo 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 2: SI.** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli recipienti semplici a pressione in questione e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva. **I corrispondenti articoli di riferimento nel testo originario o novellato del decreto legislativo n. 311/1991 sono l'articolo 10, gli articoli 10-bis e 10-quater, l'articolo 8 e l'articolo 12.**

c) **Articolo 18, paragrafo 2: SI.** Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso all'organismo unico di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

d) **Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, paragrafo 4: NO.** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione, nel recepire tali articoli all'articolo 7-quater del testo novellato del decreto legislativo n. 311/1991, non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico di accreditamento tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

3. FONTE NORMATIVA E TECNICA UTILIZZATA NEL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/29/UE, in virtù di espressa delega legislativa, sancita all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 16), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e secondo i criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *"norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea"*.

Il termine di scadenza della delega è fissato al 19 febbraio 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di



delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni, vigente in materia di recipienti semplici a pressione, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati. Tale decreto legislativo era già stato modificato ed integrato in precedenza con il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.

Per la generalità degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta, come in molti casi, di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 311/1991, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva, ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente analoga direttiva non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4. STRUTTURA DELLO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Passando all'illustrazione delle singole disposizioni del provvedimento di recepimento si evidenzia quanto segue.

Il presente schema di decreto legislativo, consta di tre articoli.

4.1. Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.

L'ART. 1, COMMA 1, del proposto Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2014/29/UE, apporta al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni, attuativo delle precedenti direttive in materia di recipienti semplici a pressione, le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni, necessarie per il corretto recepimento della direttiva 2014/29/UE, e le ulteriori modifiche di coordinamento ed aggiornamento normativo, qui elencate nell'ordine delle singole lettere in cui tale unico comma si articola:

Con la lettera a) il titolo del decreto legislativo vigente è aggiornato con i riferimenti alla nuova direttiva, come prescritto dalla stessa.

Con la lettera b), è stata aggiornata e corretta la terminologia dell'articolo 1 del decreto legislativo in vigore per adattarla e adeguarla a quella dell'articolo 1 della direttiva recepita con il presente decreto, concernente l'**ambito di applicazione**.



Con la lettera c), è inserito nel decreto vigente un articolo 1-bis con le **definizioni** introdotte all'articolo 3 della direttiva.

Con la lettera d) sono apportate modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 311 del 1991, per renderlo conforme all'articolo 3 della direttiva da recepire, concernente la **messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio** dei recipienti, e per aggiornare il comma 2 in linea con le **disposizioni transitorie** previste dall'articolo 41 della nuova direttiva per consentire la messa in servizio, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di recipienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle relative norme di recepimento. Le prescrizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della direttiva in materia di messa a disposizione del mercato e messa in servizio dei recipienti sono rivolte agli Stati e non richiederebbero specifico recepimento, ma si è provveduto comunque ad adattare alle stesse il testo dell'articolo 2 del decreto vigente che già conteneva disposizioni in materia.

E' stata inoltre espressamente prevista al comma 2-bis l'opzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva, circa l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei recipienti.

La lettera e) modifica l'articolo 3 del decreto vigente per allinearne completamente al testo dell'articolo 4 della direttiva, concernente i requisiti essenziali dei **recipienti**.

La lettera f) sostituisce integralmente l'articolo 4 vigente rendendolo conforme agli articoli 15 e 16 della direttiva, in materia di **principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni sui recipienti**.

La lettera g), dispone la sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo vigente, per renderlo totalmente conforma alle disposizioni dell'articolo 12 della nuova direttiva, in materia di **presunzione di conformità dei recipienti** il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x l. L'attuale comma 3 del citato articolo 5, relativo ai casi in cui i recipienti siano disciplinati anche da altre direttive e relative norme di recepimento, ora oggetto delle previsioni dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva, è invece conseguentemente spostato all'articolo 12.

Con la lettera h) si provvede a sostituire integralmente l'articolo 6 del testo vigente, recependovi il contenuto dei paragrafi da 1 a 3 dell'articolo 35 della direttiva, concernenti la **procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi**. Gli altri paragrafi dell'articolo 35 sono recepiti, invece nella parte iniziale dell'articolo 14-ter.

Con la lettera i) si dispone la sostituzione dell'articolo 7 del decreto vigente, recependo nel testo le prescrizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della nuova direttiva ed esercitando le opzioni ivi previste, si conferma che il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale **autorità nazionale di notifica** e si prevede che la **valutazione e il controllo degli organismi di certificazione** da notificare, conformemente al Regolamento (CE) n. 765/2008, sono eseguiti dall'**organismo unico nazionale di accreditamento** individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Resta altresì fermo che la relativa autorizzazione agli organismi di certificazione è adottata su tale base dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando si tratta di recipienti che interessano aspetti di sicurezza antincendio, anche con il Ministero dell'interno. Sono inoltre indicate le **prescrizioni per l'autorità di notifica e gli obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di notifica** da parte degli organismi di valutazione della conformità.

Con la lettera l) vengono aggiunti dopo l'articolo 7 altri 3 articoli che, recependo le novità contenute agli articoli 21, 22, 23 24, 25, 27 e 28 della direttiva 2014/29/UE, stabiliscono **prescrizioni relative agli organismi notificati e per la presunzione di**



conformità degli organismi stessi (art. 7 bis), prevedono la possibilità di subappaltare compiti specifici e le prescrizioni relative ad **affiliate e subappaltatori degli organismi** (Art. 7-ter), disciplinano la **domanda** da parte degli organismi e la conseguente **procedura di notifica** alla Commissione da parte del Ministero, nonché le **modifiche delle notifiche** e le **contestazioni della competenza degli organismi notificati** (Art. 7-quater).

La lettera m sostituisce l'articolo 8 vigente conformandolo all'articolo 13 della direttiva in materia di **procedure di valutazione della conformità**. E' esercitata in questa sede l'opzione per la documentazione in lingua italiana.

Con la lettera n) è sostituito l'articolo 9 del decreto vigente, recependo le novità contenute agli articoli 29 e 30 della direttiva 2014/29/UE, che disciplinano gli **obblighi operativi degli organismi notificati** e i **ricorsi contro le loro decisioni**.

Con la lettera o) si sostituisce l'articolo 10 per recepirvi le prescrizioni contenute all'articolo 6 della direttiva in materia di **obblighi dei fabbricanti**. Anche in questo caso è esercitata l'opzione per le informazioni in lingua italiana.

La lettera p) introducendo i nuovi articoli da 10-bis a 10-sexies, in conformità agli articoli da 7 a 11 della nuova direttiva, stabilisce gli **obblighi dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori**; stabilisce inoltre **quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori**, nonché gli obblighi finalizzati all'**identificazione degli operatori economici**. Anche in questi casi, ove previsto, sono state esercitate le possibili opzioni linguistiche prescrivendo l'utilizzo della lingua italiana.

Con la lettera q) si dispone l'**abrogazione** degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo vigente che contenevano prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante e sull'esame di tale relazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità, che risultano in parte superate ed in parte riassorbite dalle nuove previsioni incluse nell'articolo 10 ed in altri pertinenti articoli del nuovo testo.

La lettera r), recependo l'articolo 14 della nuova direttiva, dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 12 per la parte concernente la dichiarazione di conformità UE, rispetto a cui è pure esercitata l'opzione relativa alla sua traduzione in lingua italiana. Le altre disposizioni relative alla sorveglianza CE contenute nel testo originario di tale articolo non sono riprodotte in quanto superate e in parte riconducibili ad altri specifici articoli del nuovo testo normativo.

La lettera s) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 14 del vigente decreto legislativo, per recepire le nuove disposizioni di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva relative agli **obblighi di informazione a carico degli organismi notificati**, nonché, per la parte che implica obblighi per le autorità degli Stati membri, le prescrizioni relative allo **scambio di esperienze** ed al **coordinamento degli organismi notificati**.

La lettera t) dispone, l'integrale sostituzione dell'articolo 14-bis del vigente decreto legislativo i cui commi 1 e 2 sono riformulati in conformità all'articolo 34 della nuova direttiva, disciplinando la **vigilanza del mercato** secondo le pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed individuando le autorità nazionali a tal fine competenti. Si stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle autorità competenti, e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** in conformità al citato regolamento europeo. Non vi sono innovazioni rispetto all'assetto delle competenze già oggi in concreto vigente. Nei commi da 3 e 4 sono riprodotti con gli aggiornamenti del caso i commi da 2 e 3 del testo vigente del medesimo articolo 14-bis che contengono alcune ulteriori disposizioni di dettaglio



in materia di controlli tecnici, ivi compresa la prevista collaborazione degli organi tecnici dell'INAIL (la norma vigente indica l'ISPESL, ora confluito nell'INAIL) e dell'ENEA, che conservano la loro validità e utilità.

Infine, al comma 6, al fine di garantire tale necessaria collaborazione degli organi tecnici dell'INAIL per i recipienti semplici a pressione e, come già previsto nelle specifiche disposizioni, anche per le attrezzature a pressione e per gli insiemi, si chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che in un diverso assetto limitavano lo svolgimento da parte dell'ISPESL di funzioni di certificazione di conformità negli stessi settori in cui svolge anche attività di vigilanza sul mercato, si ritengono soddisfatte a condizione, da un lato, che l'INAIL adotti le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali limitate funzioni di supporto ai controlli tecnici senza interferenze con quelle già svolte come organismo notificato e, dall'altro, che tale funzioni di valutazione di conformità, ad ulteriore garanzia di indipendenza, siano svolte previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale unico di accreditamento, così come ora previsto per tutti gli organismi notificati.

La lettera u) dispone, in conformità all'articolo 35, paragrafi da 4 ad 8, e all'articolo 36 della nuova direttiva, la sostituzione dell'articolo 14-ter del decreto legislativo vigente e disciplina la partecipazione nazionale alla **procedura di salvaguardia dell'UE**, volta ad assicurare sull'intero mercato europeo la conformità e sicurezza dei recipienti ed a risolvere le eventuali carenze delle relative norme armonizzate..

Con la lettera v) sono aggiunti, in conformità agli articoli 37 e 38 della direttiva, i nuovi articoli 14-quater e 14-quinquies, relativi, rispettivamente ai **recipienti conformi che presentano rischi** ed ai casi di **non conformità formale**. Queste ultime si riferiscono ad aspetti che non riguardano i requisiti essenziali di sicurezza del recipiente. Il Ministero dello sviluppo economico chiede in tali casi agli operatori economici interessati di porre fine allo stato di non conformità in questione e se la non conformità permane il ministero adotta tutte le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato dello strumento di misura

Con la lettera z) modifica la terminologia dell'articolo 15 (**Sanzioni**) del decreto legislativo vigente e la adegua a quella della direttiva 2014/29/UE, prevedendo anche le sanzioni amministrative per le non conformità formali e aggiornando all'euro, con arrotondamenti, gli importi in lire originariamente previsti per ammende e sanzioni pecuniarie amministrative.

Con la lettera aa) è inserito uno specifico articolo (15-bis) con il quale si prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe per l'attività di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonché le modalità di versamento delle medesime tariffe.

L'ART. 1, COMMA 2, sostituisce integralmente gli allegati del decreto legislativo vigente, con gli **allegati da I a IV** di cui all'allegato A dello schema di decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva. I nuovi quattro allegati, in parte con innovazioni solo redazionali ed in parte con innovazioni sostanziali, concernono, rispettivamente, i **requisiti essenziali di sicurezza** dei recipienti semplici a pressione, le **procedure di valutazione della**



conformità, le prescrizioni in materia di **iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli** da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della **dichiarazione di conformità UE**. Con il **COMMA 3** è disposta l'**abrogazione** del precedente provvedimento legislativo di modifica del decreto legislativo n. 311 del 1991, i cui effetti di novella dei testi sono interamente superati dalle nuove modifiche apportate.

L'ART. 2 introduce le **disposizioni finali** che riguardano la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della direttiva 2014/29/UE; al comma 2 si specifica inoltre che il decreto di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, inserito dalla lettera aa) sopra menzionata, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si è inoltre ivi previsto, in attuazione del precitato articolo 42, che tutti i **riferimenti alla abrogata direttiva 2009/105/CE** e successive modificazioni e integrazioni (nonché alle direttive nella stessa a suo tempo codificate) contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/29/UE secondo la **tavola di concordanza** di cui all'allegato VI di quest'ultima direttiva.

L'ART. 3 introduce la **clausola di invarianza finanziaria**; lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, ed a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato previsto il presente articolo contenente un'espressa clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA
(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva europea 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione, apportando modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 e successive modificazioni, attuativo delle precedenti direttive in materia di recipienti semplici a pressione.

Il provvedimento reca in generale integrazioni e modifiche meramente ordinamentali alle disposizioni vigenti, riferite ai requisiti dei recipienti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure, che non determinano alcun onere per il bilancio dello Stato e, solo per alcune disposizioni, disciplina compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche che, essendo in linea con quelli attualmente svolti, non determinano comunque nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare:

all'ART. 1, COMMA 1,

- la lettera a) aggiorna il titolo del decreto legislativo vigente;
- la lettera b) aggiorna e corregge la terminologia dell'articolo 1 del decreto legislativo in vigore per adattarla e adeguarla a quella dell'articolo 1 della direttiva recepita con il presente decreto;
- la lettera c) inserisce l'articolo 1-*bis* con le definizioni introdotte all'articolo 3 della direttiva;
- la lettera d) apporta modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 311 del 1991, per renderlo conforme all'articolo 3 della direttiva da recepire, concernente la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti; aggiorna il comma 2 in linea con le disposizioni transitorie previste dall'articolo 41 della nuova direttiva per consentire la messa in servizio, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, di recipienti immessi sul mercato anteriormente ed in conformità alle disposizioni delle precedenti analoghe direttive e delle relative norme di recepimento. Inoltre, prevede al comma 2-*bis* l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei recipienti;
- la lettera e) modifica l'articolo 3 del decreto vigente per allinearlo completamente al testo dell'articolo 4 della direttiva, concernente i requisiti essenziali dei recipienti;
- la lettera f) sostituisce integralmente l'articolo 4 vigente rendendolo conforme agli articoli 15 e 16 della direttiva, in materia di principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni sui recipienti;
- la lettera g), rende conforme l'articolo 5 del decreto legislativo vigente alle disposizioni dell'articolo 12 della direttiva, in materia di presunzione di conformità dei recipienti il cui il prodotto fra la pressione massima di esercizio ed il volume del recipiente è superiore a 50 bar x l;
- la lettera h) concerne la procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi;



- la lettera i) recepisce nel testo le prescrizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della direttiva ed esercita le opzioni ivi previste; si conferma che il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità nazionale di notifica e si prevede per la valutazione e il controllo degli organismi di certificazione da notificare il ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (il cui provvedimento attuativo, per questo aspetto, è il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010). Occorre al riguardo precisare che una volta che l'affidamento di tale compito all'organismo unico di accreditamento sia previsto già nella legge di recepimento delle singole direttive – come è già avvenuto in precedenza, ad esempio per la direttiva giocattoli e la direttiva macchine, e come si sta disponendo ora per le direttive in discorso – l'affidamento deriva dal combinato disposto di tale norma legislativa e dell'individuazione con decreto interministeriale di Accredia quale organismo unico nazionale di accreditamento, mentre le convenzioni si limitano a regolare il rapporto fra l'amministrazione che autorizza gli organismi (o le amministrazioni che adottano di concerto tale autorizzazione) ed Accredia, e naturalmente sono sottoscritte dal rappresentante di Accredia e dai direttori delle competenti direzioni generali ministeriali.

Per quanto riguarda i recipienti semplici a pressione non vi è in atto alcuna convenzione per cui si avrà un nuovo affidamento. La convenzione sarà comunque in linea con quelle da tempo stipulate per altre direttive (ed in particolare con quelle per le attrezzature a pressione, stipulata fra MiSE ed Accredia il 13 giugno 2011, e rinnovata il 17 luglio 2013 e, da ultimo, il 6 luglio 2015) e non comporterà oneri per il Ministero. Si precisa inoltre che gli oneri per la valutazione e vigilanza sugli organismi di certificazione gravano sull'organismo nazionale unico Accredia, che li copre attraverso tariffe autonomamente determinate, secondo i criteri fissati dall'articolo 4 legge n. 99 del 2009 e dal decreto interministeriale 22 dicembre 2009 relativo al funzionamento dell'organismo unico di accreditamento e pubblicato nella GU n 29 del 25 gennaio 2010, nonché in relazione ai costi e tenendo conto del quadro tariffario degli analoghi organismi europei ed assoggettate ad una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza ivi prevista; tale commissione opera senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato come previsto dall'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 e dal citato decreto interministeriale 22 dicembre 2009. Inoltre va rilevato che l'accREDITAMENTO come presupposto della notifica ha già consentito di ridurre drasticamente gli oneri di accertamento e controllo che, anteriormente all'applicazione in tal senso del Regolamento (CE) n. 765/2008, rispettivamente al quale il testo normativo di recepimento della nuova direttiva non presenta significative novità, gravavano interamente sul predetto Ministero. Resta altresì fermo che la relativa autorizzazione agli organismi di certificazione è adottata su tale base dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando si tratta di recipienti che interessano aspetti di sicurezza antincendio, anche con il Ministero dell'interno. Sono inoltre indicate le prescrizioni per l'autorità di notifica e gli obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di notifica da parte degli organismi di valutazione della conformità; le attività per l'autorizzazione e la notifica, in assenza di un apposito decreto sulle tariffe, sono state svolte fino ad oggi dalle amministrazioni interessate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente; per le medesime attività il decreto in esame prevede l'adozione di un decreto interministeriale di definizione delle tariffe per porre a carico dei destinatari i costi delle attività svolte (v. lettera aa));

- la lettera l) aggiunge dopo l'articolo 7 altri tre articoli (7-bis, 7-ter e 7-quater) che stabiliscono prescrizioni relative agli organismi notificati e per la presunzione di conformità degli organismi stessi, prevedono la possibilità di subappaltare compiti specifici, e le prescrizioni relative ad affiliate e subappaltatori degli organismi. Disciplinano la domanda da parte degli organismi e la



conseguente procedura di notifica alla Commissione da parte del Ministero, nonché le modifiche delle notifiche e le contestazioni della competenza degli organismi notificati; quanto all'autorizzazione Ministeriale, intesa come accertamento amministrativo della conformità degli organismi di certificazione, basata sull'accreditamento e propedeutica alla notifica, la stessa era già espressamente prevista dalla normativa vigente, e ribadita più in generale nei contenuti sostanziali dagli articoli R13 e seguenti dell'allegato I della Decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; pertanto non si rilevano innovazioni atte a determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quanto infine alla partecipazione degli organismi notificati al sistema di coordinamento e cooperazione tra gli stessi ed ai lavori dei relativi gruppi settoriali, si ribadisce che si tratta di obblighi posti direttamente a carico di organismi privati, il cui assolvimento non ha effetti di spesa sulla finanza pubblica. Si evidenzia a questo riguardo che gli organismi notificati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, pertanto l'assolvimento dei relativi obblighi non determina effetti finanziari sulla finanza pubblica. Gli organismi notificati sono infatti normalmente organismi privati che sopportano a loro carico sia gli oneri tariffari di accreditamento (da sostenere nei confronti di Accredia), sia quelli di autorizzazione e-notifica (da sostenere nei confronti del Ministero o dei Ministeri competenti), sia infine quelli derivanti dagli obblighi che le direttive ed i relativi provvedimenti di recepimento pongono a loro carico. Gli organismi in questione fanno fronte a tali oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione della conformità, tariffe che sono comunque comunicate ad Accredia per eventuale verifica di coerenza. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione della conformità siano enti pubblici, ove tale attività sia compatibile/coerente con il loro ordinamento ed i loro compiti istituzionali, sono soggetti al pagamento a favore di Accredia delle medesime tariffe previste per la generalità degli organismi di certificazione, e al pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere, adottando, ciascuno secondo il proprio ordinamento, proprie tariffe nei confronti degli operatori economici che chiedono i loro servizi di valutazione della conformità; in questo caso la copertura dei costi delle attività è assicurata dagli ordinari stanziamenti di bilancio nonché dalle tariffe applicate agli operatori, che tengono conto del costo dei servizi resi. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

Le considerazioni che precedono, riguardanti la copertura dei costi degli organismi pubblici per le attività di accreditamento e di valutazione della conformità con gli ordinari stanziamenti di bilancio e con le tariffe, valgono naturalmente anche per INAIL (ex ISPESEL), che già opera in tal modo come organismo notificato per altre direttive (in particolare per la direttiva 2014/68/UE per le apparecchiature a pressione) con proprie tariffe, e, senza particolari difficoltà potrebbe essere chiamata ad operare per la direttiva 2014/29/UE sui recipienti semplici a pressione.

- la lettera m, con riferimento alle procedure di valutazione della conformità, prevede l'esercizio dell'opzione per la documentazione in lingua italiana;
- la lettera n) disciplina gli obblighi operativi degli organismi notificati e i ricorsi contro le loro decisioni;
- la lettera o), con riferimento alla materia degli obblighi dei fabbricanti, prevede l'esercizio dell'opzione per le informazioni in lingua italiana;



- la lettera p) stabilisce gli obblighi dei rappresentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori; stabilisce inoltre quando gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e distributori, nonché gli obblighi finalizzati all'identificazione degli operatori economici;
- la lettera q) dispone l'abrogazione degli articoli del decreto legislativo vigente che contengono prescrizioni di dettaglio sulla relazione da prodursi da parte del fabbricante e sull'esame di tale relazione da parte dell'organismo di valutazione della conformità, che risultano in parte superate ed in parte riassorbite dalle nuove previsioni;
- la lettera r), concerne la dichiarazione di conformità UE, rispetto alla quale è pure esercitata l'opzione relativa alla sua traduzione in lingua italiana.

la lettera s) riguarda gli obblighi di informazione a carico degli organismi notificati, nonché, per la parte che implica obblighi per le autorità degli Stati membri, le prescrizioni relative allo scambio di esperienze ed al coordinamento degli organismi notificati; **nel caso di organismi notificati pubblici la copertura dei costi delle attività è assicurata dagli ordinari stanziamenti di bilancio nonché dalle tariffe applicate agli operatori, che tengono conto del costo dei servizi resi. Tale eventualità, pertanto, non determina alcun onere a carico della finanza pubblica.**

-

la lettera t) disciplina la vigilanza del mercato secondo le pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed individua le autorità nazionali a tal fine competenti. Stabilisce in particolare che le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi delle autorità competenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre le funzioni di controllo alle frontiere sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in conformità al citato regolamento europeo. Garantisce la necessaria collaborazione degli organi tecnici dell'INAIL per i recipienti semplici a pressione e chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che in un diverso assetto limitavano lo svolgimento da parte dell'ISPESL di funzioni di certificazione di conformità negli stessi settori in cui svolge anche attività di vigilanza sul mercato, si ritengono soddisfatte a condizione, da un lato, che l'INAIL adotti le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali limitate funzioni di supporto ai controlli tecnici senza interferenze con quelle già svolte come organismo notificato e, dall'altro, che tali funzioni di valutazione di conformità, ad ulteriore garanzia di indipendenza, siano svolte previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale unico di accreditamento, così come ora previsto per tutti gli organismi notificati; quanto alle soluzioni organizzative richieste dalla norma per garantire la terzietà dell'operato di INAIL come organismo di certificazione rispetto ad eventuali attività di consulenza e di supporto alla vigilanza svolte dai medesimi enti, l'INAIL ha già provveduto a tale riorganizzazione per le analoghe attività svolte per altre direttive, creando al suo interno una struttura terza che risponde direttamente al Direttore generale. Tale riorganizzazione non ha generato oneri a carico dello Stato ed è stata operata a risorse pubbliche invariate ovvero con il ricorso alle nuove entrate tariffarie di cui sopra. Le soluzioni organizzative cui ci si riferisce sono state adottate con l'istituzione e la disciplina delle competenze della Sezione 5 del Dipartimento innovazioni tecnologiche, secondo l'ordinamento applicabile all'INAIL, nell'ambito della determina del Direttore generale INAIL del 4 giugno 2014, n. 26.



Quanto invece alle tariffe applicate dall'organismo notificato costituito dall'INAIL, secondo lo specifico ordinamento di tale ente, le stesse sono stabilite nell'ambito del tariffario approvato con decreto del Presidente dell' Ispesl del 7 luglio 2005, pubblicato in G.U. n.165/2005.

I compiti affidati a tutte le predette amministrazioni corrispondono nella sostanza a disposizioni già contenute nel testo vigente, come applicato anche in attuazione del citato Regolamento europeo, salvo l'aggiornamento delle denominazioni delle amministrazioni interessate; dalla nuova formulazione non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le autorità competenti, ivi compreso l'INAIL, sono individuate in totale conformità alle disposizioni contenute già nel testo vigente del decreto legislativo novellato e svolgono le attività nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; si evidenzia inoltre che il ruolo delle amministrazioni doganali degli Stati membri e, pertanto, in Italia, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è già espressamente previsto dagli articoli da 27 a 29 del citato Regolamento (CE) n. 765/2008;

- la lettera u) disciplina la partecipazione nazionale alla procedura di salvaguardia dell'Unione, volta ad assicurare sull'intero mercato europeo la conformità e sicurezza dei recipienti ed a risolvere le eventuali carenze delle relative norme armonizzate; le attività a carico delle amministrazioni interessate non prevedono tariffe e sono già svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- - la lettera v) aggiunge i nuovi articoli 14-*quater* e 14-*quinqües* relativi, rispettivamente, ai recipienti conformi che presentano rischi ed ai casi di non conformità formale; le attività a carico delle amministrazioni interessate non prevedono tariffe e sono già svolte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio; non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la lettera z) prevede le sanzioni amministrative per le non conformità formali e aggiorna all'euro, con arrotondamenti, gli importi in lire originariamente previsti per ammende e sanzioni pecuniarie amministrative;

- la lettera aa) sostituisce integralmente gli attuali allegati del decreto legislativo vigente, con gli allegati da I a IV di cui all'allegato A del decreto legislativo di recepimento della nuova direttiva. I nuovi quattro allegati concernono, rispettivamente, i requisiti essenziali di sicurezza dei recipienti semplici a pressione, le procedure di valutazione della conformità, le prescrizioni in materia di iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli da apporre sui recipienti, e, infine, il modello della dichiarazione di conformità UE;

P'ART. 1, COMMA 2, dispone l'integrale abrogazione del precedente provvedimento legislativo di modifica del decreto legislativo n. 311 del 1991.

P'ART. 2 (Disposizioni finali), riguarda l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 42 della direttiva 2014/29/UE; inoltre, prevede che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 2009/105/CE e successive modificazioni e integrazioni, contenuti in norme nazionali vigenti, si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/29/UE secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di quest'ultima direttiva;




l'ART. 3 (Clausola di invarianza finanziaria), stabilisce che lo schema di decreto legislativo in esame non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato.

Si evidenzia, infine, che, per quanto riguarda il Ministero dello sviluppo economico, la spesa per lo svolgimento delle attività qui considerate, che si ribadisce è invariata rispetto a quella attuale, trova copertura nelle disponibilità dei capitoli di spesa per il personale e per le spese di funzionamento del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica (Missione 3, Regolazione dei mercati, Programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, spese di funzionamento, con uno stanziamento complessivo per il 2016 pari a euro 10.917.630,00, e, in particolare cap. 1208, competenze fisse ed accessorie al personale con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 7,244.161,00, e cap. 1231, spese connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti, ecc., con uno stanziamento per il 2016 pari a euro 76.135,00) senza alcun distinto piano gestionale rispetto alla generalità delle altre spese della Direzione, finalizzate tra l'altro alle attività di competenza in materia di sicurezza prodotti e rilevanti anche per altre tipologie di prodotti ed apparecchiature quali macchine, ascensori, giocattoli, prodotti elettrici, ecc., nonché per la disciplina generale della sicurezza dei prodotti non oggetto di specifiche direttive di armonizzazione.

Analoghe considerazioni valgono, naturalmente, per le altre amministrazioni interessate (Agenzia delle dogane e dei monopoli ed altre amministrazioni che collaborano alle attività di vigilanza) che svolgono le relative attività nell'ambito dei propri compiti istituzionali essenzialmente con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento.

La modifica di bilancio è stata approvata dal Consiglio di Stato e dal Consiglio dei Ministri.

19 FEB. 2016



TABELLA DI CONCORDANZA

Per il recepimento della direttiva 2014/29/UE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione).

Articolo ed eventuale paragrafo della direttiva 2014/29/UE	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo di recepimento	Articolo ed eventuale comma del decreto legislativo n. 311/1991	Eventuali annotazioni
Art. 1 - Ambito di applicazione	Art. 1, comma 1, lettera b)	Art. 1	Già sostanzialmente conforme nel testo vigente, è stato conseguentemente riallineato ed aggiornato nella terminologia
Articolo 2 -Definizioni	Art. 1, comma 1, lettera c)	Art. 1-bis	Articolo aggiuntivo.
Articolo 3 -Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio	Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 2, comma 1 e 2-bis	Si è provveduto ad adattare il testo dell'articolo 2 del decreto vigente che già conteneva disposizioni in materia. E' stata inoltre espressamente prevista al comma 2-bis l'opzione di cui al paragrafo 2, della direttiva circa l'eventuale introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei recipienti.
Articolo 4 - requisiti essenziali	Art. 1, comma 1, lettera e)	Art. 3	Il testo è già in parte conforme e viene totalmente allineato con la direttiva
Articolo 5 -libera circolazione			Obbligo per gli Stati membri già recepito indirettamente con l'articolo 2



Articolo 6- Obblighi dei fabbricanti	Art. 1, comma 1, lettera o)	Art. 10	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 7 -Rappresentanti autorizzati	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 10-bis	
Articolo 8 –Obblighi degli importatori	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 10-ter	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 9 -Obblighi dei distributori	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 10-quater	Esercitata opzione per informazioni in lingua italiana
Articolo 10 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 10-quinquies	
Articolo 11 - Identificazione degli operatori economici	Art. 1, comma 1, lettera p)	Art. 10-sexies-	
Articolo 12 - Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l	Art. 1, comma 1, lettera g)	Art. 5	
Articolo 13 - Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera m)	Art. 8	Esercitata opzione per documentazione in lingua italiana
Articolo 14 Dichiarazione di conformità UE	Art. 1, comma 1, lettera r)	Art. 12	Esercitata opzione per traduzione in lingua italiana
Articolo 15- Principi generali della marcatura CE	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art. 4, comma	
Articolo 16 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e delle iscrizioni	Art. 1, comma 1, lettera f)	Art.4,commi da 2 a 5	Non richiede recepimento in quanto prescrizione per gli Stati membri direttamente applicabile.
Articolo 17 - Notifica	Art. 1, comma 1, letterai)	Art. 7, comma 1	Il nuovo comma 1 dell'articolo 7 del decreto recepisce il paragrafo 1 dell'articolo 17 della direttiva, che contiene una prescrizione rivolta agli Stati membri
Articolo 18 - Autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 7, in parte comma 1, e poi commi da 2 a 4	Esercitata opzione per svolgere valutazioni e controlli mediante l'organismo nazionale di accreditamento
Articolo 19 - Prescrizioni relative all'autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 7, comma 5	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto prescrizione per gli Stati membri il cui rispetto in parte è garantito dall'individuazione quale autorità di notifica di un ufficio dell'amministrazione centrale dello Stato membro e in parte va dimostrato in concreto. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane



Articolo 20- Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 1, comma 1, lettera i)	Art. 7, comma 6	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizione di obblighi informativi per gli Stati membri e per la Commissione. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 21 -Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-bis, commi 1-11	
Articolo 22- Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-bis, comma 12	
Articolo 23 -Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-ter	
Articolo 24 -Domanda di notifica	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-quater, commi 1 e 2	Non viene esercitata l'opzione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 24 della direttiva in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 25 - Procedura di notifica	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-quater, commi da 3 a 6	Non è esercitata l'opzione di cui al paragrafo 4 ed alla seconda parte del paragrafo 5 dell'articolo 25 della direttiva in quanto la scelta nazionale è per la notifica basata sul certificato di accreditamento
Articolo 26 -Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati			Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione
Articolo 27 -Modifiche delle notifiche	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-quater, commi 7 e 8	
Articolo 28 - Contestazione della competenza degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera l)	Art. 7-quater, comma 9	Non richiede in senso stretto recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione e per gli Stati membri. Gli obblighi sono stati comunque posti in capo alle autorità competenti italiane
Articolo 29 Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 9, commi 1-5	
Articolo 30 -Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera n)	Art. 9, comma 6	
Articolo 31 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 14, commi 1 e 2	
Articolo 32- Scambio di esperienze	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 14, comma 3	Non richiede recepimento in quanto reca prescrizioni per la Commissione. Recepito indirettamente
Articolo 33 - Coordinamento degli organismi notificati	Art. 1, comma 1, lettera s)	Art. 14, comma 3	Recepito per la parte che implica un obbligo per gli Stati membri



Articolo 34 - Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei recipienti immessi sul mercato dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera t)	Art. 14-bis, comma 1 e 2	Si dà attuazione anche all'esigenza di individuazione delle autorità competenti per l'attuazione del richiamato regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità alle disposizioni contenute nel testo vigente del decreto legislativo novellato
Articolo 35- Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportino rischi	Art. 1, comma 1, lettera h) e lettera u)	Art. 6 e art. 14-ter, commi 1-6	Per mantenere il massimo di corrispondenza possibile con il testo vigente, i paragrafi da 1 a 3 sono recepiti sostituendo con le opportune modifiche l'articolo 6 e collocando le restanti disposizioni all'articolo 14-ter, commi da 1 a 6
Articolo 36 - procedura di salvaguardia dell'Unione	Art. 1, comma 1, lettera u)	Art. 14-ter commi 7-10	La procedura, che riguarda essenzialmente la Commissione, è recepita per la parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali
Articolo 37- Recipienti conformi che presentano rischi	Art. 1, comma 1, lettera v)	Art. 14-quater	Per la parte che riguarda le competenze della Commissione, il recepimento è limitato alla partecipazione alla relativa procedura delle autorità nazionali
Articolo 38- Non conformità formale	Art. 1, comma 1, lettera v)	Art. 14-quinquies	
Articolo 39 - Procedura di comitato			Non richiede recepimento in quanto riguarda procedure della Commissione in sede europea.
Articolo 40 - Sanzioni	Art. 1, comma 1, lettera z)	Art. 15	Le sanzioni in forma specifica di ritiri dal mercato di prodotti di ritiri delle notifiche e revoche della autorizzazioni, sono, previste in conformità alle relative disposizioni della direttiva. Per le sanzioni penali e pecuniarie amministrative ci si è limitati ad aggiornare negli importi (all'euro ed arrotondati in aumento) e nella formulazione quelle previste dall'articolo 20 del decreto legislativo vigente, aggiungendo in particolare un specifico riferimento relativo alle sanzioni riferite alle non conformità solo formali.
Articolo 41-Disposizioni transitorie	Art. 1, comma 1, lettera d)	Art. 2, comma 2	



Articolo 42- Recepimento	Premesse ed art. 1, comma 1, lettera a); Art. 2, commi 1, 2e3	Nuovo Titolo del DLGS	L'applicazione delle disposizioni dal 20 aprile 2016 è espressamente prevista all'articolo 2, comma 1. Il riferimento alla direttiva da recepire è introdotto nel titolo del decreto legislativo novellato e nelle premesse del decreto legislativo di recepimento. La comunicazione alla Commissione delle disposizioni di recepimento adottate è espressamente prevista all'articolo 2, comma 2
Articolo 43- Abrogazione	Art. 2, comma 3		E' disposta l'integrale novella di sostituzione (e contestuale sostanziale abrogazione) delle corrispondenti norme attuative del decreto legislativo vigente, nonché il richiamo, ai fini dell'applicazione del diritto intertemporale, della tabella di corrispondenza fra norme della vecchia e della nuova direttiva.
Articolo 44 - Entrata in vigore ed applicazione			La norma fissa la decorrenza al 20 aprile 2016 dell'applicazione di alcune disposizioni. È norma rivolta alla Commissione ed agli Stati membri e, pertanto, non richiede disposizioni nazionali di recepimento.
Articolo 45 - Destinatari			La norma prevede che gli Stati membri siano destinatari della direttiva, pertanto non richiede disposizioni nazionali di recepimento.
Allegato I -Requisiti essenziali di sicurezza	Art. 1, comma 1, lettera aa), Allegato A	Allegato I	Già sostanzialmente conforme, è stato comunque integralmente sostituito per provvedere ad aggiornamenti e rettifiche redazionali.
Allegato II – Procedure di valutazione della conformità	Art. 1, comma 1, lettera aa), Allegato A	Allegato II	
Allegato III – Iscrizioni, istruzioni per l'uso, definizioni e simboli	Art. 1, comma 1, lettera aa), Allegato A	Allegato III	
Allegato IV – Dichiarazione di conformità UE (n. xxx)	Art. 1, comma 1, lettera aa), Allegato A	Allegato IV	



Allegato V – Termine di recepimento e data di applicazione della Direttiva abrogata (di cui all'art. 43)			Non richiede recepimento. Vedere indicazioni e note riferite all'art. 42 a all'art. 43 della direttiva
Allegato VI – Tavola di concordanza	Art. 2, comma 3		Non richiede recepimento. Vedere e nota all'art. 43. La tabella è stata comunque richiamata all'articolo 2, comma 3

NOTA: Gli articoli e commi dello schema di decreto legislativo non presi in considerazione nella predetta tabella di concordanza con le disposizioni della direttiva da recepire contengono disposizioni di aggiornamento redazionale del decreto legislativo vigente per la parte che già nel testo vigente conteneva disciplina di rilievo esclusivamente nazionale e comunque compatibili con le disposizioni della direttiva e con le norme dell'Unione europea.

Molti degli articoli del testo di recepimento sono articoli aggiuntivi rispetto al testo vigente, anche se in genere non costituiscono innovazioni normative, bensì semplice esplicitazione di quanto già applicato sulla base del regolamento europeo sopravvenuto in materia di circolazione dei prodotti. Per altri articoli del decreto legislativo, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del D.lgs. n. 311/1991, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 – G.U.12 aprile 2013, n. 86)

Titolo:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 1991, N. 311, PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE (RIFUSIONE)

Referente: per il Ministero dello Sviluppo Economico, co-proponente con il Dipartimento Politiche europee, Ufficio Legislativo e Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il problema da risolvere, le criticità e le esigenze considerate in sede di predisposizione del presente provvedimento nazionale di recepimento sono in generale gli stessi che si è posto il legislatore europeo in sede di adozione della direttiva 2014/29/UE. L'esigenza di procedere con la predetta direttiva 2014/29/UE ad una rifusione delle disposizioni vigenti in materia, nasce dalla constatazione che la precedente direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha subito nel tempo alcune modificazioni e dalla necessità di apportare anche nuove modifiche procedendo opportunamente, a fini di chiarezza, alla sua rifusione.

Si è dovuto tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali, applicabili quindi anche per i recipienti semplici a pressione, in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di recipienti semplici a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli recipienti semplici a pressione.

Nell'insieme, la codificazione delle predette modifiche già in vigore e le nuove modifiche alle disposizioni in materia di recipienti semplici a pressione apportate prima a livello europeo ed ora a livello nazionale sono finalizzate ad affrontare talune criticità ipotizzabili in termini di concorrenza

sluale per il rischio di immissione sul mercato di prodotti non certificati o falsamente certificati (con conseguente riduzione della fiducia dei consumatori, svantaggi competitivi per gli operatori più corretti) e, in particolare, delle criticità emerse nel tempo in termini di non omogenea ed adeguata qualificazione degli organismi di valutazione della conformità (con conseguenti disparità di trattamento e distorsioni della concorrenza per le diverse pratiche di applicazione), ovvero di adeguata tracciabilità della catena della fornitura ai fini della sorveglianza del mercato.

L'intervento normativo affronta tali criticità ribadendo, razionalizzando e consolidando una serie di strumenti, in gran parte già in vigore, che a titolo esemplificativo sono individuabili:

- a) nell'imposizione di obblighi agli importatori e distributori per verificare che i recipienti rechino il marchio CE, siano accompagnati dai documenti richiesti, e rechino le informazioni di tracciabilità, obblighi ai fabbricanti di fornire informazioni ed istruzioni sulla sicurezza;
- b) nell'imposizione di obblighi di tracciabilità e, in particolare, dell'obbligo per fabbricanti e importatori di indicare il loro indirizzo sui prodotti e dell'obbligo per ogni operatore della catena di fornitura di essere in grado di fornire alle autorità di sorveglianza, a seconda dei casi, tutte le informazioni utili per l'individuazione dei soggetti da cui hanno acquistato i prodotti in questione e dei soggetti cui hanno fornito i prodotti in questione;
- c) nel rafforzamento dei requisiti di imparzialità e competenza degli organismi notificati (compresi subappaltatori ed affiliati) che svolgono le valutazioni di conformità per i prodotti in questione, e nel rafforzamento dei controlli sulla qualità del lavoro svolto dagli organismi notificati e delle relative valutazioni effettuate dalle autorità competenti per le notifiche.

Per una valutazione di tali aspetti nel contesto economico italiano si tenga conto che i recipienti semplici a pressione sono prodotti utilizzati sia da parte di utilizzatori professionali che in minore misura da parte dei consumatori e che nel settore in Italia operano attualmente 10 organismi notificati, mentre non si dispone di dati aggiornati su fabbricanti o distributori interessati e relativi fatturati, trattandosi non di una categoria di prodotti fabbricati e commercializzati da imprese specializzate solo per tali prodotti, bensì di prodotti individuati per caratteristiche del recipiente, della pressione di esercizio e del contenuto (aria o azoto) e per esclusioni (in particolare gli estintori, ma anche i recipienti per uso nucleare o per navi e aereomobili) e, pertanto, fabbricati e commercializzati da imprese che normalmente curano anche prodotti simili o diversi non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva in questione.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il primo e più importante degli obiettivi generali di lungo termine dell'intervento normativo, che ha un impatto anche sui suoi destinatari indiretti, è quello di accrescere la tutela dei consumatori e tutelare il pubblico contro il rischio di utilizzare apparecchiature che non rispettano le disposizioni sui recipienti a pressione e, conseguentemente, la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti recipienti. Sempre fra gli obiettivi generali va considerato quello di migliorare il funzionamento del mercato e di accrescere la credibilità del marchio CE, eliminando in tal modo i possibili ostacoli anche alla libera e legittima circolazione dei prodotti italiani ed in generale al corretto svolgimento del mercato europeo in tale settore.

Gli obiettivi specifici di medio termine ed i connessi risultati del provvedimento per i diretti interessati che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono quelli di migliorare nel settore la competitività delle imprese e degli organismi notificati che rispettano gli obblighi normativi, come conseguenza del miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal

rischio di immissione e messa in servizio di apparecchiature non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso.

Gli obiettivi operativi a breve termine e più immediati, effetti diretti della realizzazione dell'intervento, consistono nella maggiore qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro, attraverso la maggiore trasparenza delle procedure accreditamento e controllo degli organismi stessi ora prevista; nella tracciabilità più completa della catena di fornitura e commercializzazione; nella maggiore responsabilizzazione degli operatori economici attraverso la loro migliore identificazione e maggiore responsabilizzazione di tutti i soggetti di tale catena.

Le ulteriori modifiche apportate hanno l'obiettivo, infine, di armonizzare gli aspetti formali e di drafting normativo alla disciplina sopravvenuta.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sono i seguenti:

indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato e dei dati statistici relativi agli incidenti provocati dall'utilizzo di apparecchiature (non molto frequenti già attualmente, per fortuna) e quelli relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato (denunce, richiami o ritiri dal mercato di recipienti non conformi).

Per gli obiettivi specifici potranno essere utilizzati come indicatori da un lato i medesimi indici di rilevazione dei casi di ritiro o richiamo di prodotti non conformi e, dall'altro, più in generale, indici di variazione dei dati statistici economici di andamento del settore interessato che consentano di verificare se gli operatori nazionali stanno beneficiando della conseguente situazione di più corretta concorrenza.

Per gli obiettivi operativi più immediati potranno essere utilizzati come indicatori gli eventuali casi di segnalazioni e reclami contro l'attività degli organismi notificati ed i casi di difficoltà di identificazione dell'operatore responsabile in occasione di controlli sui prodotti nell'ambito della sorveglianza del mercato e, in particolare, di rilevazione di prodotti non conformi.

Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.

D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono, fra i soggetti privati, i produttori, gli importatori, i distributori, gli organismi che attestano la conformità, nonché, fra i soggetti pubblici, le amministrazioni competenti in materia di sorveglianza del relativo mercato, e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica dei predetti organismi di certificazione.

L'autorità di sorveglianza del mercato è confermata nel Ministero dello sviluppo economico e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo il ruolo di controllo alle frontiere esterne spettante all'Agenzia dei monopoli e delle dogane e quello di supporto tecnico che resta attribuito all'INAIL, subentrato in tale funzione al soppresso ISPESL.

L'autorità di notifica, è confermata nel Ministero dello sviluppo economico con l'esplicitazione della previsione dell'avvalimento dell'accreditamento, già attualmente in uso su base convenzionale. L'accreditamento rientra invece nell'ambito dei compiti attribuiti all'organismo nazionale unico di accreditamento, individuato in ACCREDIA ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Destinatari indiretti degli effetti dell'intervento normativo sono gli utilizzatori professionali e, più marginalmente, i consumatori, interessati alla maggiore sicurezza che le nuove norme devono garantire.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Trattandosi di intervento di modifica di una normativa nazionale per mezzo del recepimento di una direttiva comunitaria caratterizzata, tra l'altro, dall'ampia presenza di formulazioni pressoché vincolanti, le procedure di valutazione e consultazione, nonché di impatto della regolamentazione sono state oggetto di lunga discussione e partecipazione nella fase ascendente della produzione normativa europea, attraverso il coinvolgimento diretto sia delle diverse amministrazioni competenti che dei principali *stakeholders* ai tavoli di concertazione e discussione presso le sedi europee.

Ciò premesso si precisa che, in ogni caso, onde acquisire eventuali ulteriori ed utili osservazioni in merito, le principali linee guida dell'iniziativa sono state da tempo oggetto di confronto anche a livello nazionale con tutti i soggetti interessati, ivi comprese le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, nell'ambito di numerosi incontri e convegni anche a carattere seminariale.

Si evidenzia che l'iniziativa normativa di recepimento della direttiva in questione è stata già sottoposta ad una prima valutazione di massima anche delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) - concordemente limitata alla sua impostazione generale considerato che si tratta di un provvedimento sostanzialmente vincolato e i cui destinatari indiretti sono più gli utilizzatori professionali che i consumatori, e che sul testo sono state svolte da parte della competente Direzione generale del Ministero ulteriori consultazioni informali a livello tecnico con le altre amministrazioni ed enti interessati e con le associazioni di categoria degli operatori coinvolti (organismi di certificazione, produttori, manutentori, ecc.). In particolare lo schema del decreto legislativo di recepimento è stato inviato per eventuali osservazioni nell'ambito di tale valutazione di impatto ad Accredia ed alle seguenti associazioni rappresentative delle categorie interessate: Confindustria, Federchimica, Assogasliquidi, Anima, Finco, Assocert, Union, Alpi, Conforma.

Non sono emersi in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea, i cui contenuti sono stati già ampiamente concertati in sede comunitaria, non è stata ritenuta percorribile la c.d. opzione zero, in quanto l'adeguamento della normativa nazionale, fatto salvo l'esercizio delle opzioni ivi presenti, risulta formalmente e di fatto obbligatorio per tutti gli Stati membri, nel termine previsto.

Peraltro l'opzione zero va scartata anche per motivi sostanziali, in quanto il mancato recepimento di queste nuove prescrizioni europee verrebbe a creare un peggioramento del funzionamento del mercato interno e della stessa sicurezza nell'utilizzo di recipienti semplici a pressione.

SEZIONE IV: VALUTAZIONI DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Trattandosi del recepimento di una direttiva europea i cui contenuti, come detto, concertati in sede comunitaria, sono sostanzialmente vincolanti per gli Stati membri, non sono state considerate opzioni alternative di intervento, non contemplate dalla disciplina in questione.

Ciò premesso, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva stessa garantisce agli Stati membri l'opzione di una scelta tra più alternative, lo schema di provvedimento, ha espressamente individuato le modalità di esercizio, come già indicato in relazione illustrativa e nel seguito riprodotto con riferimento ai relativi articoli della direttiva da recepire.

a) **Articolo 3, paragrafo 2:** Lascia agli Stati la facoltà di introduzione o mantenimento di disposizioni nazionali con i requisiti per la protezione dei lavoratori nell'utilizzo dei recipienti. Tale possibilità, esercitata o esercitabile anche in disposizioni normative sulla sicurezza del lavoro, è stata espressamente richiamata al comma 2-bis dell'articolo 2 della novella del decreto legislativo vigente, unitamente al richiamo alla necessità che tali disposizioni non implicano naturalmente modifiche ai recipienti rispetto ai requisiti contemplati dalla direttiva. Il vantaggio del mantenimento della possibilità di specifiche disposizioni di tutela dei lavoratori, maggiormente idonee a considerare gli ambienti ed i rischi specifici, è costituito dalle maggiori garanzie in tal modo offerte ai lavoratori e nella migliore definizione dei correlati obblighi per le imprese, fermo restando che vantaggi e connessi oneri per tutti i soggetti interessati dovranno essere in concreto valutati man mano che saranno effettivamente introdotte nuove specifiche disposizioni sulla base di tale generica opzione.

b) **Articolo 6, paragrafo 6, 7 e 9, articolo 8, paragrafi 3, 4 e 9, articolo 9, paragrafo 2, articolo 13, paragrafo 3, e articolo 14, paragrafo 2:** Tutti i predetti articoli prevedono la possibilità di imporre l'uso di una lingua di facile comprensione per gli utilizzatori o per le autorità di controllo, e quindi la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale, nelle informazioni e nelle documentazioni previste ai fini della libera circolazione degli recipienti semplici a pressione in questione e nell'ambito degli obblighi per i fabbricanti, gli importatori ed i distributori, nonché per la traduzione della dichiarazione di conformità UE. Tale opzione, già in parte esercitata prevedendo a tal fine l'uso della lingua italiana già nel vigente decreto legislativo, viene ora confermata ed estesa alle nuove disposizioni introdotte in attuazione della nuova direttiva. I corrispondenti articoli di riferimento nel testo originario o novellato del decreto legislativo n. 311/1991 sono l'articolo 10, gli articoli 10-bis e 10-quater, l'articolo 8 e l'articolo 12. Il mantenimento e l'estensione di tale opzione linguistica comporta naturalmente un limitato onere per gli operatori interessati a fronte di un indubitabile vantaggio per consumatori ed utilizzatori anche professionali e per le autorità di controllo nell'acquisizione con maggiore rapidità e facilità e senza rischio di errori o equivoci di tutte le informazioni necessarie per i diversi soggetti interessati.

c) **Articolo 18, paragrafo 2:** Prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata all'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo di recepimento, introducendo all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo vigente, la previsione del ricorso all'organismo unico nazionale di accreditamento, attualmente individuato per l'Italia in Accredia, in conformità alle scelte operative già effettuate in generale da alcuni anni, e ora anche per questi specifici recipienti, attraverso l'affidamento ad Accredia di tali compiti da parte dei Ministeri competenti con apposito accordo procedimentale, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008, nell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e nei relativi provvedimenti attuativi. Tale scelta del ricorso all'accREDITamento ha il vantaggio di garantire una maggiore credibilità internazionale degli organismi nazionali di valutazione della conformità (evidente anche nella maggiore rapidità e semplicità della conseguente procedura di notifica) ed una riduzione degli oneri per

l'amministrazione, sempre meno sostenibili in condizioni di riduzione di personale e di risorse, senza comportare per contro un aumento significativo degli oneri per gli operatori interessati, chiamati a sostenere oneri tariffari nei confronti dell'organismo di accreditamento, che sono però sostitutivi dei corrispondenti oneri tariffari nei confronti della pubblica amministrazione man mano necessariamente introdotti per gli analoghi compiti di accertamento della conformità e professionalità degli organismi svolti in altri casi direttamente dalla Pubblica amministrazione.

d) **Articolo 24, paragrafo 3 e articolo 25, paragrafo 4:** Prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento. L'opzione, nel recepire tali articoli all'articolo 7-*quater* del testo novellato del decreto legislativo n. 311/1991, non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad Accredia tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica. Riguardo ai vantaggi e svantaggi dell'opzione valgono le considerazioni di cui al punto precedente.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

I vantaggi e gli svantaggi connessi al recepimento della direttiva sono stati analizzati nell'impatto della regolamentazione già a livello ascendente (comunitario) ed anche in sede di recepimento possono pertanto essere valutati in termini generali sulla base degli effetti correlati o strumentali al mancato conseguimento degli obiettivi già indicati nelle precedenti sezioni della presente relazione. Nella totale assenza della norma di recepimento proposta non si avrebbe pertanto alcun vantaggio per i destinatari diretti ed indiretti della disposizione, mentre, oltre agli effetti negativi sul funzionamento dell'intero mercato europeo per la non conseguita armonizzazione anche per l'Italia delle disposizioni vigenti in questo settore, si avrebbero effetti di incertezza giuridica per gli operatori (potendo la direttiva essere comunque ritenuta dopo la sua scadenza direttamente applicabile) di maggior rischio di presenza di prodotti pericolosi nel mercato, di minore credibilità dei nostri organismi notificati e di maggiori difficoltà per le autorità competenti per la sorveglianza del mercato.

Per i vantaggi e gli svantaggi delle opzioni esercitate a livello nazionale si rinvia alle considerazioni di cui alla sezione IV.

Le valutazioni acquisite a seguito di consultazione nazionale, come più sopra sintetizzate, hanno ulteriormente verificato l'inesistenza di svantaggi connessi alla regolamentazione adottata, essendo gli oneri connessi al conseguimento ed alla dimostrazione dei requisiti essenziali di sicurezza prescritti proporzionali e più che giustificati rispetto ai connessi vantaggi in termini di sicurezza per gli utilizzatori e di maggiore concorrenzialità e riduzione dei rischi di responsabilità non solo risarcitorie per le stesse imprese.

Ciò premesso, sebbene l'opzione normativa sia, a monte giustificata, quanto agli effetti, dall'obbligo di recepimento della direttiva, si evidenzia che il principale vantaggio auspicato e perseguito con l'intervento normativo è connesso proprio alla maggiore sicurezza per gli utilizzatori. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per gli operatori commerciali e per gli utilizzatori professionali e non, rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di recipienti privi dei requisiti essenziali di sicurezza.

Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi in particolare alle procedure per l'apposizione del marchio CE, sono peraltro già previsti dalla normativa vigente e, come già precisato gli eventuali maggiori costi sono connessi alla maggiore sicurezza così garantita al mercato e sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione dei recipienti così marcati e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro qualifica gli operatori economici, consentendo ai prodotti nazionali di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo, e più in generale rendendo i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. In altre parole gli eventuali maggiori costi connessi alla maggiore sicurezza così garantita sono compensati dalla conseguente possibilità di legittima circolazione delle apparecchiature e dalla maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli utilizzatori e nel mercato

Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati.

In termini di vantaggi, dunque, la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggior stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure di valutazione della conformità accessibili e affidabili potrà risultare vantaggiosa in particolare per le micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di minori competenze interne per garantire direttamente la sicurezza dei recipienti ed affrontare l'incertezza, i costi, e la durata dell'eventuale contenzioso connesso ad incidenti provocati da apparecchiature insicure.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti a carico di cittadini.

Quanto alle imprese ed ai professionisti sono sostanzialmente confermati gli oneri informativi verso la pubblica amministrazione e gli obblighi informativi nei confronti degli utilizzatori, già previsti dalla disciplina attualmente vigente in materia e comunque vincolati dall'esigenza di completa e corretta attuazione della direttiva europea da recepire.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione della disciplina introdotta con il decreto legislativo di recepimento della direttiva in materia di recipienti semplici a pressione. Le disposizioni connesse all'attività di vigilanza, trattandosi sostanzialmente di conferma di quelle vigenti, non producono alcun nuovo o maggiore impatto sull'organizzazione, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non richiedono nuove risorse amministrative e gestionali.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo, in linea con la direttiva che impone a tutti gli Stati membri di adeguarsi al nuovo sistema di garanzia della sicurezza e conformità per i recipienti semplici a pressione, non incide negativamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese. Al contrario, per le ragioni più sopra esposte, garantisce il corretto funzionamento concorrenziale del mercato nel Paese e nell'intera Unione europea, perché garantisce una maggiore sicurezza dei recipienti semplici a pressione, qualificando gli operatori economici interessati che operano in tutta Europa secondo regole rigorose ed armonizzate e rassicurando gli utilizzatori per la maggior fiducia che naturalmente tale sistema di conformità ai requisiti di sicurezza genera negli stessi e nel mercato.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, in quanto preposti all'applicazione della modifica normativa, sono, in primo luogo, il Ministero dello sviluppo economico, quale Amministrazione titolare della competenza di autorità di sorveglianza del mercato e di autorità di notifica, nonché il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, assieme all'Agenzia delle dogane, condivide tale responsabilità di sorveglianza del mercato.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Le modifiche alle vigenti disposizioni in materia di recipienti semplici a pressione non prevedono particolari forme di informazione e pubblicità, se non quelle già previste per la pubblicità legale degli atti normativi e per il recepimento, da parte dei singoli Stati membri, della normativa europea.

Oltre agli istituzionali canali di informazione, in ogni caso, delle stesse verrà data un'ampia notizia e informazione attraverso comunicati stampa e incontri dedicati che risultano già in via di programmazione, nonché attraverso la pubblicazione delle norme stesse e di comunicati esplicativi sui siti internet istituzionali di tutte le amministrazioni responsabili dell'intervento normativo.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali darà attuazione alle disposizioni del decreto legislativo secondo i termini di entrata in vigore e applicazione della direttiva e verificherà la corretta applicazione delle modifiche intervenute alla disciplina di sicurezza e conformità dei recipienti semplici a pressione attraverso il monitoraggio degli indicatori di cui alla Sezione I, lettera C). Tale monitoraggio sarà in concreto operato mediante acquisizione diretta dalle amministrazioni ed uffici competenti dei dati e delle elaborazioni relative a reclami, segnalazioni, interventi di richiamo o ritiro dal mercato, e richiesta di ulteriori informazioni e dati statistici agli enti preposti (Istat, in generale, e sistema delle Camere di commercio, relativamente alle informazioni che possono essere ricavate dal registro delle

imprese), all'Organismo unico nazionale di accreditamento ed alle associazioni di categoria rappresentative degli operatori interessati.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi specifici di revisione, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa di delegazione di riferimento (legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, e legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*"), secondo cui può essere adottato entro un termine fissato un provvedimento correttivo del primo decreto legislativo.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dello sviluppo economico verrà elaborata la prescritta relazione della verifica dell'impatto regolatorio, attraverso l'analisi, in termini di incremento/decremento degli indicatori descritti alla sezione 1, lettera C, rispetto all'attività espletata al momento delle modifiche proposte.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE VIII: RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Poiché la direttiva **2014/29/UE**, di cui il presente provvedimento è attuazione nel diritto nazionale, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le disposizioni recate provvedono ad un'armonizzazione elevata e omogenea per tutti gli Stati dell'Unione, ritenuta necessaria e sufficiente ad accrescere il livello di protezione dei consumatori.

Come già precisato sopra, la Direttiva europea, oggetto di recepimento da parte del presente decreto legislativo, prevede un approccio sostanzialmente di armonizzazione massima.

I livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto del presente recepimento sono stati rispettati ricorrendo, in alcuni casi, anche alle opzioni esercitate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e riportate alla sezione IV della presente relazione, ma in nessun caso sono stati introdotti oneri aggiuntivi per gli utilizzatori e per le imprese non previsti dalla predetta regolazione europea. Per l'analisi puntuale delle disposizioni introdotte nell'esercizio di tali opzioni previste dalla direttiva, quando già non si tratti comunque di opzioni alternative equivalenti e possano comportare un consentito e limitato superamento del livello minimo di attuazione, si rinvia alle considerazioni contenute nella sezione IV.

L'intervento proposto, pertanto, non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero dello Sviluppo economico e Presidenza del Consiglio – **Referente:** Ufficio Legislativo

Titolo: **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 1991, N. 311, PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE (RIFUSIONE)**

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative ai recipienti semplici a pressione.

Gli obiettivi connessi che il provvedimento, in linea con quelli della nuova direttiva europea ed in piena coerenza con il programma di Governo, si propone di conseguire sono:

- il miglioramento della tutela e della sicurezza del mercato dal rischio di immissione e messa in servizio di recipienti alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori;
- una maggiore responsabilizzazione degli operatori economici e qualificazione degli organismi di valutazione della conformità, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

A tal fine occorre infatti tener conto degli effetti innovativi connessi al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme generali - applicabili quindi anche alle apparecchiature oggetto di disposizioni in materia di recipienti semplici a pressione - in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto

riguarda la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce norme riguardanti l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabilisce i principi generali della marcatura CE.

Lo stesso si deve considerare relativamente agli effetti sul quadro normativo europeo in materia di recipienti semplici a pressione anche della decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti, che stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa, da cui pure derivava un'esigenza di adeguamento di tale direttiva sugli recipienti semplici a pressione

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo, costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.

Tale quadro normativo nazionale vigente in materia è individuabile essenzialmente nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, con cui era stata recepita la precedente analoga direttiva in materia, come integrato e modificato dagli effetti diretti del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Naturalmente tale quadro normativo nazionale va ora riconsiderato anche alla luce della delega legislativa da attuare per il recepimento della nuova direttiva 2014/29/UE, contenuta all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 16), della legge 9 luglio 2015 n. 114, Legge di delegazione europea 2014, nonché dei criteri di delega generali contenuti agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "*norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*":

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente decreto legislativo provvede a recepire la direttiva europea 2014/29/UE, in virtù di espressa delega legislativa, apportando essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, vigente in materia, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

D'altra parte la nuova direttiva ha provveduto ad una completa rifusione del testo anche se le modifiche sostanziali rispetto alla precedente normativa non riguardano tutti gli articoli e, almeno in parte, sono già sostanzialmente intervenute in termini di doverosa applicazione delle innovazioni trasversali introdotte in altri atti dell'ordinamento comunitario e, in particolare, nel Regolamento (CE) n. 765/2008.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione essendo la materia già attualmente regolata da un decreto legislativo e restando rinviata a regolamentazione attuativa, e non affrontata in questa sede, la disciplina degli interventi nazionali volti a garantire la sicurezza dei recipienti semplici a

pressione. Inoltre, sarà valutato di volta in volta l'eventuale ricorso ai decreti previsti dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia. L'adozione tempestiva del provvedimento evita anzi che possa insorgere una eventuale procedura di infrazione per il tardivo recepimento legislativo formale dell'articolo 13 della direttiva, di cui pure si è già constatata la diretta applicabilità nell'ordinamento interno

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che comunque tutti gli Stati sono vincolati al corretto e conforme recepimento della direttiva stessa.

PARTE III.ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni necessarie per una piena comprensione delle disposizioni introdotte e per una loro più snella redazione. Sono a tal fine apportate all'articolo 1bis, del decreto legislativo n. 311/91, le modifiche alle definizioni necessarie per renderne conforme il testo all'articolo 2 della nuova direttiva da recepire.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto largo ricorso a tale tecnica in quanto per il recepimento della Direttiva sono state apportate essenzialmente integrazioni e modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, al fine di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando, il più possibile, l'impostazione unitaria della disciplina vigente ed i riferimenti normativi abituali per gli operatori interessati.

Per la maggior parte degli articoli del decreto legislativo, quando non si tratta di articoli completamente aggiuntivi, pur essendo le modifiche sostanziali riferite solo ad alcuni commi del testo vigente dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, si è preferito procedere alla completa sostituzione del testo, sia per allineare completamente anche la terminologia e le espressioni redazionali utilizzate, sia per armonizzare maggiormente anche nell'ordine delle disposizioni la struttura della norma legislativa nazionale rispetto a quella della nuova direttiva europea.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, bensì è disposta l'abrogazione espressa di alcuni articoli, commi ed allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, l'espressa integrale sostituzione di numerosi articoli e parti di articoli del medesimo decreto legislativo con conseguente espressa abrogazione delle disposizioni non riprodotte o modificate in modo sostanziale.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti. Il provvedimento contiene, anzi, in conformità alla direttiva europea da recepire, le opportune disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la messa in servizio di materiali elettrici realizzati sulla base delle disposizioni anteriori e immesse sul mercato anteriormente alla sua entrata in vigore.

Relativamente agli effetti anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo va però segnalata la salvaguardia dell'applicazione diretta dal 1° giugno 2015 dell'articolo 13 della direttiva, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 49 della direttiva e come già chiarito dal Ministero dello sviluppo economico con circolare del 15 maggio 2015.

Non si tratta dell'individuazione nella norma nazionale di un termine retroattivo, che sarebbe in contrasto con il principio secondo cui la legge dispone normalmente solo per il futuro, bensì della presa d'atto che - in considerazione per un verso dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell'ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, a termine scaduto (cosiddette direttive dettagliate o self executing, secondo i principi affermati dalla Corte di giustizia europea a partire dal Caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), quali appaiono le prescrizioni di cui all'articolo 13 citato della direttiva in oggetto, e per altro verso in relazione alla diretta applicabilità dell'aggiornamento delle connesse prescrizioni del Regolamento n 1272/2008 (cd regolamento CPL), prevista per il primo giugno prossimo, nella parte in cui definisce le sostanze e le miscele pericolose - l'applicazione dell'articolo 13 della direttiva in oggetto è stato reso noto e assicurato in via urgente e provvisoria, da tutte le amministrazioni interessate (con conseguenti vincoli per gli operatori), in relazione a tale pacifica diretta applicabilità nell'ordinamento interno della relativa norma europea, con prevalenza anche sulle eventuali diverse norme legislative nazionali (si veda, fra l'altro, Corte cost. 18 aprile 1991, n. 168).

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano, oltre quella qui esercitata, altre deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo in questione. E' normalmente prevista, nel quadro delle disposizioni generali recate dalla legge di delegazione europea 2014 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'adozione di un eventuale decreto legislativo correttivo, entro il normale termine decorrente dall'emanazione del presente decreto legislativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Non sono previsto nuovi specifici regolamenti attuativi né altri provvedimenti a contenuto generale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del

provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 27 SETTEMBRE 1991, N. 311, PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO DI RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE (RIFUSIONE).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 16);

VISTO il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 87/404/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311)



1. Al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo del decreto legislativo è sostituito dal seguente: “Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a pressione, nonché della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l’abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate.”;

b) all’articolo 1,

1) al comma 1, nell’alinea, le parole da: “saldati” a: “fiamma”, sono sostituite dalle seguenti: “semplici a pressione fabbricati in serie”;

2) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

“a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

a-bis) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;”;

3) al comma 2 le parole: “l’installazione o la propulsione” sono sostituite dalle seguenti: “l’installazione su o per la propulsione”;

c) dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

“ART. 1-bis

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell’Unione;

c) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

d) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

e) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un recipiente proveniente da un Paese terzo;

f) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;



- g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
- h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;
- l) «norma armonizzata»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- m) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- n) «organismo nazionale di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008;
- o) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi a un recipiente;
- p) «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
- q) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
- s) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;
- t) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
- u) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.”;

d) all'articolo 2,

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Messa a disposizione sul mercato, e disposizioni transitorie”;
- 2) al comma 1, le parole: “l'immissione sul mercato, la libera circolazione e la utilizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio”;
- 3) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 conformemente alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati rilasciati da organismi di controllo autorizzati a norma di tali direttive ed alle relative disposizioni nazionali di attuazione sono validi a norma della presente decreto fino alla loro scadenza.”;

- 4) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a prescrivere i requisiti necessari per assicurare, conformemente alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la protezione dei lavoratori nell'utilizzazione dei recipienti, senza implicare alcuna modifica dei recipienti rispetto a quanto prescritto dal presente decreto.”;



e) all'articolo 3,

- 1) al comma 2 le parole: "devono essere" sono sostituite dalle seguenti: "sono concepiti e";
- 2) al comma 2, le parole da: "le norme" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri";
- 3) il comma 3 è abrogato;

f) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"ART. 4

(Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della stessa e delle iscrizioni)

1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sono apposte sul recipiente o sulla sua targhetta in modo visibile, leggibile e indelebile.
3. La marcatura CE è apposta sul recipiente prima della sua immissione sul mercato.
4. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e il numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.";

g) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"ART. 5

(Presunzione di conformità dei recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è superiore a $50 \text{ bar} \times l$)

1. I recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è superiore a $50 \text{ bar} \times l$ e che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I.";

h) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"ART. 6

(Procedura a livello nazionale per i recipienti che comportano rischi)

1. Qualora le autorità di vigilanza del mercato abbiano motivi sufficienti per ritenere che un recipiente disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle



persone o degli animali domestici o dei beni, esse effettuano una valutazione del recipiente interessato che investe tutte le prescrizioni di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico ritiene che il recipiente non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente, con provvedimento motivato, all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il recipiente conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. Il Ministero dello sviluppo economico ne informa l'organismo notificato competente e le altre amministrazioni che eventualmente hanno segnalato tale non conformità. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al presente comma. Il provvedimento è comunicato immediatamente agli interessati, con l'indicazione dei mezzi di ricorso.
3. Nel caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ritiene che l'inadempienza non è ristretta al territorio nazionale, informa la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i recipienti interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l'Unione.”;

i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“ART. 7

(Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica)

1. Ai fini della notifica alla Commissione e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità a norma del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico è individuato e designato quale autorità di notifica nazionale responsabile dell'elaborazione ed attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sugli organismi notificati, oltre che del rispetto delle disposizioni dell'articolo 7-ter.
2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accREDITAMENTO ed è rilasciata entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quando trattasi di recipienti che interessano problemi di sicurezza antincendio, con il Ministero dell'interno. Il decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento e i Ministeri interessati sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per quanto applicabili le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilità civile connessa alle proprie attività.



4. Il Ministero dello sviluppo economico assume piena responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e ai fini dell'attività di autorizzazione, nonché l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della conformità;
 - b) in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle attività;
 - c) in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione;
 - d) evitando di offrire ed effettuare attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità o servizi di consulenza commerciali o su base concorrenziale;
 - e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute;
 - f) assegnando a tali attività un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.”;

l) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

“ART.7-bis

(Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità)

1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal recipiente oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'impresе o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di recipienti che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei recipienti sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi



soggetti. Ciò non preclude l'uso dei recipienti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali recipienti per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione dei recipienti semplici a pressione, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità.

5. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli in base all'allegato I, punto 3.2, e all'allegato II e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di recipienti per i quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità dispone:
 - a) di personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
 - b) delle necessarie descrizioni delle procedure in conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo di valutazione della conformità dalle altre attività;
 - c) di procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
 - a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
 - b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
 - c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonché delle normative nazionali;



- d) la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
 9. Gli organismi di valutazione della conformità, salvo che si tratti di organismi pubblici, sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'allegato I, punto 3.2. e dell'allegato II che fanno parte integrante del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
 11. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
 12. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali prescrizioni.

ART. 7-ter

(Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati)

1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.



4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti pertinenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito da questi ultimi a norma dell'allegato I, punto 3.2, e dell'allegato II.

ART. 7-*quater*
(Domanda e procedura di notifica)

1. L'organismo di valutazione della conformità stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica al Ministero dello sviluppo economico.
2. La domanda di autorizzazione e di notifica è accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e dell'articolo o dei recipienti per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento che attesta che l'organismo di valutazione della conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7-bis.”;
3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all'articolo 7-bis e notifica tali organismi alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione.
4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli di valutazione della conformità e il recipiente o i recipienti interessati, nonché la relativa attestazione di competenza.
5. L'organismo interessato può eseguire le attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto.
6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica.
7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro del relativo certificato di accreditamento o in altro modo è accertato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 7-bis o non adempie ai suoi obblighi, il Ministero dello sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
8. Nei casi di limitazione, sospensione o ritiro della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei provvedimenti a tal fine assunti dall'organismo nazionale di accreditamento, prende le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.



9. In relazione alla competenza della Commissione ad indagare su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notifica, il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure correttive necessarie relativamente al conseguente atto di esecuzione della Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.”;

m) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“ART. 8

(Procedure di valutazione della conformità)

1. Prima della fabbricazione, i recipienti il cui prodotto $PS \times V$ sia superiore a $50 \text{ bar} \times \text{l}$ sono sottoposti all'esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato II, punto 1, secondo le seguenti modalità:
 - a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 5, si procede, a scelta del fabbricante, in uno dei due modi seguenti:
 - 1) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, senza esame di un prototipo di recipiente (modulo B – tipo di progetto);
 - 2) accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova, unito a un esame di un prototipo, rappresentativo della produzione prevista, del recipiente finito (modulo B – tipo di produzione);
 - b) per i recipienti fabbricati non rispettando o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12, il fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (Modulo B – tipo di produzione).
2. Prima dell'immissione sul mercato, i recipienti sono sottoposti alle seguenti procedure:
 - a) se il prodotto $PS \times V$ è superiore a $3\,000 \text{ bar} \times \text{l}$: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
 - b) se il prodotto $PS \times V$ è inferiore o pari a $3\,000 \text{ bar} \times \text{l}$ e superiore a $200 \text{ bar} \times \text{l}$, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:
 - 1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
 - 2) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a controlli sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale a intervalli casuali (modulo C2) di cui all'allegato II, punto 3;



- c) se il prodotto $PS \times V$ è inferiore o pari a $200 \text{ bar} \times l$ e superiore a $50 \text{ bar} \times l$, a scelta del fabbricante, a uno dei seguenti moduli:
- 1) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1) di cui all'allegato II, punto 2;
 - 2) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato II, punto 4.
3. I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti in lingua italiana.”;
- n) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“ART. 9

(Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni)

1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui all'allegato II.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del recipiente in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione, assicurando il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del recipiente al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti, i documenti normativi o le altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia il certificato di conformità.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato riscontra che recipiente non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati può essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.”;

- o) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“ART. 10

(Obblighi dei fabbricanti)

1. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è superiore a $50 \text{ bar} \times l$, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente ai



requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I. All'atto dell'immissione sul mercato dei loro recipienti il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x l, i fabbricanti garantiscono che sono stati progettati e fabbricati conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

2. Per i recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l i fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all'allegato II ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8. Per un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, qualora la conformità sia stata dimostrata mediante tale procedura i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto I.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità di un recipiente. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, i fabbricanti eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami dei recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti assicurano che sui recipienti che hanno immesso sul mercato sia apposto un numero di tipo, di serie o di lotto che ne consenta l'identificazione.
6. I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte anche in lingua italiana.
7. I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non è conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenta un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente al presente decreto, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità e, per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in



lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.”;

p) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

“ART. 10-bis

(Rappresentanti autorizzati)

1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.
2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
 - a) mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato;
 - b) su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente;
 - c) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti che rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato.

ART. 10-ter

(Obblighi degli importatori)

1. Gli importatori immettono sul mercato solo recipienti conformi.
2. Prima di immettere sul mercato recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x 1, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il recipiente rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x 1 non sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, non immette il recipiente sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
3. Prima di immettere sul mercato un recipiente il cui prodotto PS x V è inferiore o pari a 50 bar x 1, gli importatori si assicurano che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente alla corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri e rechi le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.2, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6.
4. Gli importatori indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del recipiente. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in lingua italiana



6. Gli importatori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
7. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un recipiente, gli importatori eseguono, per proteggere la sicurezza dei consumatori finali, una prova a campione sui recipienti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, i recipienti non conformi e i richiami degli recipienti, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il recipiente presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
9. Per i recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, gli importatori conservano, per un periodo di dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato, una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica è resa disponibile a tali autorità.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente in una lingua facilmente compresa da tale autorità e, per i recipienti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, su qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.

ART. 10-quater

(Obblighi dei distributori)

1. Quando mettono un recipiente a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III punto 1, sia accompagnato dai documenti prescritti e dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori nello Stato membro in cui il recipiente deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 10, commi 5 e 6, e all'articolo 10-ter, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l non è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, non immette il recipiente a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.



3. I distributori garantiscono che, mentre un recipiente il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l è sotto la loro responsabilità, le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un recipiente da essi messo a disposizione sul mercato non è conforme al presente decreto si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale recipiente, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, nel caso in cui il recipiente presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il recipiente, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità del recipiente. Cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai recipienti da essi immessi sul mercato.

ART. 10-quinquies

(Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori)

1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 10 quando immette sul mercato un recipiente con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un recipiente già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al presente decreto.

ART. 10-sexies

(Identificazione degli operatori economici)

1. Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza che ne fanno richiesta:
 - a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un recipiente;
 - b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito un recipiente.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui è stato loro fornito il recipiente e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito il recipiente.”;

q) l'articolo 11 e l'articolo 13 sono abrogati;

r) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“ART. 12

(Dichiarazione di conformità UE)

1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
2. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo di cui all'allegato IV, contiene gli elementi specificati nei pertinenti moduli di cui all'allegato II ed è continuamente aggiornata. Essa è tradotta in lingua italiana.



3. Se, al recipiente si applicano più atti dell'Unione che prescrivono una dichiarazione di conformità UE, è compilata un'unica dichiarazione di conformità UE in rapporto a tutti questi atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli estremi degli atti dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione.
4. Con la dichiarazione di conformità UE il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del recipiente ai requisiti stabiliti dal presente decreto.”;

s) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

“ART. 14

(Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati)

1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento:
 - a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato;
 - b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica;
 - c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle attività di valutazione della conformità;
 - d) su richiesta, delle attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attività di valutazione della conformità sono simili o coprono gli stessi recipienti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale o dei relativi gruppi di organismi notificati.”;

t) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

“ART. 14-bis

(Vigilanza del mercato e controllo sui recipienti che entrano nel mercato dell'Unione)

1. Ai recipienti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del presente decreto si applicano l'articolo 15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorità competenti e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli accertamenti sui recipienti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso tutti gli operatori economici interessati. A tal fine agli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di



commercializzazione dei recipienti, la ricerca e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.

4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici il Ministero dello sviluppo economico si avvale dei competenti organi tecnici dell'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato, nonché, ove necessario, di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che un recipiente è in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
6. Ai fini di cui al comma 4 e per le analoghe attività di collaborazione dell'INAIL in materia di controlli tecnici per le attrezzature a pressione e gli insiemi, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si ritengono soddisfatte a condizione che l'INAIL adotti le opportune soluzioni organizzative per svolgere tali funzioni di controllo senza interferenze con quelle di organismo notificato e che queste ultime funzioni siano svolte previo accreditamento da parte dell'organismo nazionale unico di accreditamento.”;

u) l'articolo 14-ter è sostituito dal seguente:

“ART. 14-ter

(Procedura di salvaguardia dell'Unione)

1. A seguito della procedura di valutazione di cui all'articolo 6, nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del recipiente sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo a cura e spese dell'operatore economico responsabile. La misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
2. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non conformità.
3. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 2, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del recipiente non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta:
 - a) alla non conformità del recipiente alle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla protezione degli animali domestici o dei beni; oppure



- b) alle carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5, che conferiscono la presunzione di conformità.
4. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/29/UE è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformità del recipiente interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
 5. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attività, sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorità di altri Stati membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 4, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
 6. Il Ministero dello sviluppo economico adotta senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al recipiente in questione, quale il suo ritiro dal mercato.
 7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del recipiente interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
 8. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando, in esito alla procedura di cui all'articolo 6 e del presente articolo, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale è contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione.
 9. Se la misura nazionale relativa ad un recipiente è ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti necessari per garantire che il recipiente non conforme sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la misura adottata dall'Italia è considerata ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca.
 10. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura nazionale è considerata giustificata e la non conformità di un recipiente è attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui al comma 3, lettera b).”;

v) dopo l'articolo 14-ter sono inseriti i seguenti:

“ART. 14-quater
(*Recipienti conformi che presentano rischi*)

1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, ritiene che un recipiente, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, per gli animali domestici o i beni,



chiede all'operatore economico interessato di provvedere affinché tale recipiente, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il recipiente sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli recipienti semplici a pressione interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del recipiente interessato, la sua origine e la catena di fornitura del recipiente, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della direttiva 2014/29/UE.

ART. 14-quinquies

(Non conformità formale)

1. Fatto salvo l'articolo 6 e l'articolo 14-ter, il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione nel caso in cui:
 - a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 4 del presente decreto;
 - b) la marcatura CE non è stata apposta;
 - c) il numero di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di controllo della produzione, è stato apposto in violazione dell'articolo 4 o non è stato apposto;
 - d) le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1, non sono state apposte o sono state apposte in violazione dell'articolo 4 o dell'allegato III, punto 1;
 - e) non è stata compilata la dichiarazione di conformità UE;
 - f) non è stata compilata correttamente la dichiarazione di conformità UE;
 - g) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
 - h) le informazioni di cui all'articolo 10, comma 6, o all'articolo 10-ter, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
 - i) non è rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 10 o all'articolo 10-ter.
2. Qualora la non conformità di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico limita o proibisce la messa a disposizione sul mercato del recipiente o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.”;
- z) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 le parole: “da lire cinquemilioni a lire trentamiloni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro duemilaseicento a euro quindicimilaseicento”;
 - 2) al comma 2 dopo le parole: “con la marcatura CE” sono inserite le seguenti: “o commette le violazioni del presente decreto legislativo indicate come non



conformità formali all'articolo 14-quinquies" e le parole: "da lire cinquemilioni a lire ventimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento";

- 3) al comma 3 le parole: "dall'articolo 3, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'allegato III, punto 1, quando tale non conformità permane anche dopo il termine di conformazione indicato dall'autorità competente" e le parole: "da lire cinquemilioni a lire ventimilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro duemilaseicento a euro diecimilaquattrocento";

aa) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-*bis*

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.
2. Gli allegati del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, sono sostituiti dagli allegati da I a IV di cui all'allegato A al presente decreto.
3. E' abrogato il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 42.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016.
2. Il decreto di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato dal presente decreto, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo.
4. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate con la direttiva 2009/105/CE, nonché a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/29/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.



ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

2. Materiali

I materiali devono essere scelti in funzione dell'utilizzazione prevista per i recipienti e tenendo conto dei punti da 1.1. a 1.4.

1.1. Parti soggette a pressione

I materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione dei recipienti devono essere:

- a) saldabili;
- b) duttili e tenaci in modo che, in caso di rottura alla temperatura minima di esercizio, questa non provochi alcuna frammentazione né rottura di tipo fragile;
- c) non deteriorabili con l'invecchiamento.

Per i recipienti d'acciaio, tali materiali devono inoltre essere conformi alle disposizioni di cui al punto 1.1.1. e, per i recipienti di alluminio o lega d'alluminio, a quelle di cui al punto 1.1.2.

Detti materiali devono essere accompagnati da un verbale di controllo quale definito all'allegato III, punto 3.1, punto i), redatto dal fabbricante del materiale.

1.1.1. Recipienti di acciaio

Gli acciai di qualità non legati devono soddisfare le seguenti disposizioni:

- a) essere non effervescenti ed essere forniti previo trattamento di normalizzazione o in uno stato equivalente;
- b) il tenore di carbonio sul prodotto deve essere inferiore allo 0,25 % e il tenore di zolfo e fosforo deve essere ciascuno inferiore allo 0,05 %;
- c) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:
 - i) il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m,max}$ deve essere inferiore a 580 N/mm²;
 - ii) l'allungamento dopo rottura deve essere:

se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm:	A	≥ 22 %,
spessore < 3 mm:	A _{80 mm}	≥ 17 %,

se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione:

spessore ≥ 3 mm:	A	≥ 20 %,
spessore < 3 mm:	A _{80 mm}	≥ 15 %,

- iii) il valore medio dell'energia di rottura per flessione KCV, determinato su tre provini longitudinali deve essere almeno di 35 J/cm² e alla temperatura minima di esercizio; uno solo dei tre valori può essere inferiore a 35 J/cm² e in nessun caso inferiore a 25 J/cm². La verifica di questa qualità è richiesta per gli acciai destinati alla fabbricazione di recipienti la cui temperatura minima di esercizio è inferiore a - 10 °C e con spessore delle pareti superiore a 5 mm.



1.1.2. Recipienti di alluminio

L'alluminio non legato deve avere un tenore di alluminio pari almeno al 99,5 % e le leghe di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), devono avere sufficiente resistenza alla corrosione intercrystallina alla temperatura massima di esercizio.

Inoltre, questi materiali devono rispondere alle seguenti disposizioni:

- a) essere forniti allo stato ricotto;
- b) presentare le caratteristiche meccaniche sul prodotto qui di seguito indicate:
 - il valore massimo della resistenza alla trazione $R_{m,max}$ deve essere inferiore o pari a 350 N/mm²;
 - l'allungamento dopo rottura deve essere:
 - se il provino è prelevato parallelamente alla direzione di laminazione: $A \geq 16 \%$;
 - se il provino è prelevato perpendicolarmente alla direzione di laminazione: $A \geq 14 \%$.

1.2. Materiali per la saldatura

I materiali usati per l'esecuzione di saldature sul recipiente o la fabbricazione dello stesso devono essere appropriati e compatibili con i materiali da saldare.

1.3. Accessori che contribuiscono alla resistenza del recipiente

Questi accessori (bulloni, dadi ecc.) devono essere realizzati con il materiale specificato al punto 1.1. oppure con altri tipi di acciaio, alluminio o un'appropriata lega di alluminio compatibili con i materiali usati per la fabbricazione delle parti soggette a pressione.

Questi ultimi materiali devono avere alla temperatura minima di esercizio un allungamento dopo rottura e un'energia di rottura per flessione appropriati.

1.4. Parti non soggette a pressione

Tutte le parti dei recipienti non soggette a pressione e assemblate mediante saldatura devono essere di un materiale compatibile con quello degli elementi ai quali esse sono saldate.

2. Progettazione dei recipienti

a) Nella progettazione dei recipienti il fabbricante deve definire il settore di utilizzazione dei recipienti scegliendo:

- i) la temperatura minima di esercizio T_{min} ;
- ii) la temperatura massima di esercizio T_{max} ;
- iii) la pressione massima di esercizio PS.

Tuttavia, se è scelta una temperatura minima di esercizio superiore a $-10 \text{ }^\circ\text{C}$, i requisiti dei materiali devono essere soddisfatti a $-10 \text{ }^\circ\text{C}$.

b) Inoltre il fabbricante deve tener conto delle disposizioni seguenti:

- i) deve essere possibile ispezionare l'interno dei recipienti;
- ii) deve essere possibile svuotare i recipienti;
- iii) le qualità meccaniche devono rimanere invariate per tutto il periodo di impiego del recipiente conforme alla sua destinazione;
- iv) i recipienti, tenuto conto dell'impiego prescritto, devono essere adeguatamente protetti contro la



corrosione.

- c) Il fabbricante deve tener conto del fatto che, nelle condizioni d'impiego previste:
- i) i recipienti non devono subire sollecitazioni che possano compromettere la loro sicurezza d'impiego;
 - ii) la pressione interna non deve superare in modo continuo la pressione massima di esercizio PS. Tuttavia, essa può essere superata transitoriamente al massimo del 10 %.
- d) Gli assemblaggi circolari e longitudinali devono essere realizzati con saldature a penetrazione piena o con saldature di efficacia equivalente. I fondi convessi diversi da quelli emisferici devono avere un profilo cilindrico.

2.1. Spessore delle pareti

Se il prodotto $PS \times V$ è inferiore o pari a $3\,000 \text{ bar} \times \text{l}$, il fabbricante sceglie uno dei metodi di cui ai punti 2.1.1. e 2.1.2. per determinare lo spessore delle pareti del recipiente; se il prodotto $PS \times V$ è superiore a $3\,000 \text{ bar} \times \text{l}$ oppure qualora la temperatura massima di servizio superi i 100 °C , lo spessore deve essere determinato conformemente al metodo di cui al punto 2.1.1.

Lo spessore effettivo della parete della virola e dei fondi non può tuttavia essere inferiore a 2 mm per i recipienti di acciaio e a 3 mm per quelli di alluminio o lega di alluminio.

2.1.1. Metodo di calcolo

Lo spessore minimo delle parti soggette a pressione va calcolato tenendo conto dell'intensità delle sollecitazioni e delle disposizioni seguenti:

- a) la pressione di calcolo da prendere in considerazione non deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio PS prescelta;
- b) la sollecitazione generale ammissibile di membrana non deve superare il più piccolo tra i valori $0,6 R_{eT}$ o $0,3 R_m$. Per determinare le sollecitazioni ammissibili il fabbricante deve utilizzare i valori R_{eT} e R_m minimi garantiti dal fabbricante del materiale.

Tuttavia, se la parte cilindrica del recipiente comprende una o più saldature longitudinali realizzate con un procedimento di saldatura non automatico, lo spessore calcolato conformemente al primo comma deve essere moltiplicato per il coefficiente 1,15.

2.1.2. Metodo sperimentale

Lo spessore delle pareti deve essere determinato in modo da permettere al recipiente di resistere, a temperatura ambiente, a una pressione uguale almeno a cinque volte la pressione massima di esercizio, con un valore di deformazione circonferenziale permanente inferiore o uguale all'1 %.

3. Processi di fabbricazione

I recipienti devono essere costruiti e sottoposti a controlli di produzione conformemente all'allegato II, punti 2, 3 o 4.

3.1. Preparazione dei componenti

La preparazione dei componenti (formatura e smussatura ecc.) non deve indurre difetti di superficie, fessurazioni o alterazioni delle caratteristiche meccaniche di detti pezzi tali da compromettere la sicurezza dell'impiego dei recipienti.

3.2. Saldature su parti soggette a pressione



Le caratteristiche delle saldature e delle zone adiacenti devono essere simili a quelle dei materiali saldati ed esenti da difetti di superficie e/o interni tali che possano compromettere la sicurezza dei recipienti.

Le saldature devono essere eseguite da saldatori o operatori qualificati, di perizia adeguata, secondo procedimenti di saldatura approvati. Le prove per l'approvazione e la qualificazione devono essere effettuate da organismi notificati.

Nel corso della fabbricazione il fabbricante deve altresì garantire una costante qualità delle saldature mediante esami appropriati secondo modalità adeguate. Detti esami devono formare oggetto di una relazione.

4. Messa in servizio dei recipienti

Ogni recipiente deve essere corredato delle istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante, previste all'allegato III, punto 2.



PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ**1. Esame «UE» del tipo (Modulo B)**

1.1. L'esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con la quale un organismo notificato esamina il progetto tecnico di un recipiente, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico del recipiente rispetta le prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

1.2. L'esame UE del tipo è effettuato in uno dei modi di seguito esposti conformemente all'articolo 13:

- accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, unito a un esame di un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito (tipo di produzione);
- accertamento dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente, effettuato esaminando la documentazione tecnica e gli elementi di prova di cui al punto 1.3, senza esame di un prototipo di recipiente (tipo di progetto).

1.3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- c) la documentazione tecnica. La documentazione tecnica permette di valutare la conformità del recipiente alle prescrizioni applicabili del presente decreto e comprende un'analisi e una valutazione adeguate dei rischi.

La documentazione tecnica precisa le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

- i) una descrizione generale del recipiente;
- ii) i disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti ecc.;
- iii) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del recipiente;
- iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
- v) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
- vi) le relazioni sulle prove effettuate;



vii) le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2;

viii) un documento descrittivo che precisi:

- i materiali utilizzati;
- i procedimenti di saldatura utilizzati;
- i controlli effettuati;
- tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente.

d) se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. L'organismo notificato può chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove;

e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o una descrizione dei controlli previsti.

1.4. L'organismo notificato:

per il recipiente:

1.4.1. esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;

per i prototipi di recipienti:

1.4.2. verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;

1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

1.4.5. concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

1.5. L'organismo notificato redige una relazione di valutazione che elenca le iniziative intraprese in conformità al punto 1.4 e i relativi risultati. Senza pregiudicare i propri obblighi di fronte alle autorità di notifica, l'organismo notificato rende pubblico l'intero contenuto di tale relazione, o



parte di esso, solo con l'accordo del fabbricante.

- 1.6. Se il tipo soddisfa le prescrizioni del presente decreto, l'organismo notificato rilascia al fabbricante un certificato di esame UE del tipo. Tale certificato riporta il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. Il certificato di esame UE del tipo può comprendere uno o più allegati.

Il certificato di esame UE del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni utile informazione che permetta di valutare la conformità dei recipienti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Tale certificato indica inoltre le condizioni cui il suo rilascio è eventualmente soggetto e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il tipo omologato.

Se il tipo non soddisfa le prescrizioni del presente decreto a esso applicabili, l'organismo notificato rifiuta di rilasciare un certificato di esame UE del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettagliatamente il suo rifiuto.

- 1.7. L'organismo notificato segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili del presente decreto. Esso decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa il fabbricante.

Il fabbricante informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità del recipiente ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

- 1.8. Ogni organismo notificato informa le proprie autorità di notifica in merito ai certificati di esame UE del tipo e/o agli eventuali supplementi che esso ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione dell'autorità di notifica l'elenco di tali certificati e/o degli eventuali supplementi respinti, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni.

Ogni organismo notificato informa gli altri organismi notificati dei certificati di esame UE del tipo e/o dei supplementi da esso respinti, ritirati, sospesi o altrimenti sottoposti a restrizioni, e, su richiesta, di tali certificati e/o dei supplementi da esso rilasciati.

La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, copia dei certificati di esame UE del tipo e/o dei relativi supplementi. La Commissione e gli Stati membri possono ottenere, su richiesta, copia della documentazione tecnica e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato. L'organismo notificato conserva una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

- 1.9. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali una copia del certificato di esame UE del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato.

- 1.10. Il rappresentante autorizzato del fabbricante può presentare la domanda di cui al punto 1.3. ed espletare gli obblighi di cui ai punti 1.7. e 1.9., purché siano specificati nel mandato.

2. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (Modulo C1)

- 2.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente effettuati sotto controllo ufficiale fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il



fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2.2., 2.3. e 2.4., e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i recipienti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

2.2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE e ai requisiti applicabili del presente decreto.

Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce ad un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:
 - dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
 - del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
 - di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.
- b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- c) il certificato di esame UE del tipo.

2.3. Controlli sui recipienti

2.3.1. Per ogni singolo recipiente fabbricato, l'organismo notificato effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni del presente decreto, in conformità ai punti che seguono:

- a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- b) All'atto dell'esame di un lotto, l'organismo notificato verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione P_h pari a 1,5 volte la pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l'integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui essa è effettuata.
- c) L'organismo notificato esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.
- d) Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.
- e) Per i lotti accettati, l'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ogni recipiente e fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.



f) Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può decidere di sospendere la verifica statistica.

g) Il fabbricante è in grado di presentare, su richiesta delle autorità pertinenti, i certificati di conformità dell'organismo notificato di cui alla lettera e).

2.3.2. L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

2.3.3. Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

2.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

2.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.

2.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.

2.4.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

2.5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 2.4 possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

3. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (Modulo C2)

3.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione, unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali, fa parte di una procedura di valutazione della conformità in cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.4 e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i recipienti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e soddisfano le prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

3.2. Produzione

3.2.1. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti prodotti al tipo oggetto del certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto a essi applicabili.

3.2.2. Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce a un organismo notificato di sua scelta tutte le informazioni necessarie, in particolare:

a) la documentazione tecnica, che consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;



- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto.
- b) il certificato di esame UE del tipo;
- c) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Prima della data di inizio della fabbricazione l'organismo notificato esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

3.2.3. Il documento di cui al punto 3.2.1, lettera c), comprende:

- a) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- b) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- c) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
- d) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

3.3. Controlli sui recipienti

L'organismo notificato effettua, o fa effettuare, controlli a campione a intervalli casuali, stabiliti dall'organismo stesso, per verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si esamina un adeguato campione dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.

L'organismo notificato si accerta anche che il fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, conformemente al punto 3.2.3, lettera c).

Laddove un campione non sia conforme al livello di qualità accettabile, l'organismo notificato adotta le opportune misure.

La procedura di campionamento per accettazione da applicare mira a stabilire se il processo di fabbricazione del recipiente funziona entro limiti accettabili, al fine di garantire la conformità del recipiente.

L'organismo notificato fornisce una copia del rapporto di ispezione allo Stato membro che lo ha notificato e, su richiesta, agli altri organismi notificati, agli altri Stati membri e alla Commissione.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero d'identificazione di quest'ultimo.

3.4. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE.

3.4.1. Il fabbricante appone la marcatura CE a ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad esso applicabili.



- 3.4.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.
- 3.4.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

3.5. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 3.4. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

4. Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (Modulo C)

4.1. La conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 4.2. e 4.3. e garantisce e dichiara che i recipienti interessati sono conformi al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e rispondono alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

4.2. Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione e il suo controllo garantiscano la conformità dei recipienti fabbricati al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni del presente decreto ad essi applicabili.

Prima di avviare la produzione, il fabbricante fornisce all'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- a) i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- b) il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- c) una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;
- d) un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Il documento comprende:

- i) una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- ii) un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- iii) l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
- iv) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

L'organismo notificato, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.



4.3. Marcatura CE e dichiarazione di conformità UE

- 4.3.1. Il fabbricante appone la marcatura CE su ogni singolo recipiente conforme al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili del presente decreto.
- 4.3.2. Il fabbricante compila una dichiarazione scritta di conformità UE per ogni modello di recipiente e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dalla data in cui il recipiente è stato immesso sul mercato. La dichiarazione di conformità UE identifica il modello di recipiente per cui è stata compilata.
- 4.3.3. Una copia della dichiarazione di conformità UE è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

4.4. Rappresentante autorizzato

Gli obblighi del fabbricante previsti al punto 4.3. possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.



ISCRIZIONI, ISTRUZIONI PER L'USO, DEFINIZIONI E SIMBOLI**1. Marcatura CE e iscrizioni**

1.1. I recipienti il cui prodotto $PS \times V$ è superiore a $50 \text{ bar} \times \text{l}$ devono recare la marcatura CE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2008 e le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

1.2. Il recipiente o la sua targhetta segnaletica deve riportare almeno le iscrizioni seguenti:

- a) pressione massima di esercizio (PS in bar);
- b) temperatura massima di esercizio (T_{max} in °C);
- c) temperatura minima di esercizio (T_{min} in °C);
- d) capacità del recipiente (V in l);
- e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato e indirizzo del fabbricante;
- f) tipo e identificazione di serie o del lotto del recipiente.

1.3. Se è utilizzata una targhetta, questa deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata e prevedere uno spazio libero per l'eventuale aggiunta di altri dati.

2. Istruzioni per l'uso e informazioni sulla sicurezza

Nelle istruzioni per l'uso devono figurare le indicazioni seguenti:

- a) le informazioni previste al punto 1.2, a eccezione dell'identificazione di serie del recipiente o del lotto;
- b) l'utilizzazione prevista del recipiente;
- c) le condizioni di manutenzione e di installazione necessarie per garantire la sicurezza dei recipienti.

3. Definizioni e simboli**3.1. Definizioni**

- a) La pressione di progetto «P» è la pressione relativa scelta dal fabbricante e utilizzata per determinare lo spessore delle parti del recipiente soggette a pressione.
- b) La pressione massima di esercizio «PS» è la pressione relativa massima che può essere esercitata in condizioni normali d'impiego del recipiente.
- c) La temperatura minima di esercizio « T_{min} » è la temperatura stabilizzata più bassa della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- d) La temperatura massima di esercizio « T_{max} » è la temperatura stabilizzata più elevata della parete del recipiente in condizioni normali d'impiego.
- e) Il limite di elasticità « R_{eT} » è il valore alla temperatura massima di esercizio T_{max} :
 - i) del limite superiore di snervamento R_{eH} , per un materiale che presenta un limite superiore e



inferiore;

ii) del limite convenzionale di elasticità $R_{p0,2}$ dello 0,2 %;

iii) del limite convenzionale di elasticità $R_{p1,0}$ dell'1 % per l'alluminio non legato.

f) Famiglie di recipienti:

fanno parte di una stessa famiglia i recipienti che differiscono dal prototipo soltanto per il diametro (a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui all'allegato I, punti 2.1.1. e 2.1.2.) o per la lunghezza della parte cilindrica nei seguenti limiti:

i) allorché il prototipo è costituito oltre che dai fondi, da una o più virole, le varianti della famiglia devono comprendere almeno una virola;

ii) se il prototipo è costituito soltanto da due fondi bombati, le varianti non devono comprendere virole.

Le variazioni di lunghezza che implicano modifiche delle aperture o dei manicotti saldati devono essere indicate sul progetto di ciascuna variante.

g) Un lotto di recipienti è costituito al massimo da 3 000 recipienti dello stesso modello.

h) Si tratta di fabbricazione in serie ai sensi del presente decreto qualora più recipienti di uno stesso modello siano fabbricati secondo un processo di fabbricazione continuo nel corso di un determinato periodo, conformemente a una concezione comune e con i medesimi procedimenti di fabbricazione.

i) Verbale di controllo: documento in cui il fabbricante dei materiali certifica che i prodotti consegnati sono conformi alle specifiche dell'ordine e fornisce i risultati delle prove correnti di stabilimento, in particolare per quanto concerne la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche, eseguite su prodotti recipienti con gli stessi procedimenti di fabbricazione utilizzati per il prodotto fornito, ma non necessariamente sui prodotti consegnati.

3.2. Simboli

A	allungamento dopo rottura ($L_o = 5,65\sqrt{S_o}$)	%
$A_{80\text{ mm}}$	allungamento dopo rottura ($L_o = 80\text{ mm}$)	%
KCV	energia di rottura per flessione	J/cm ²
P	pressione di progetto	Bar
PS	pressione massima di esercizio	Bar
P_h	pressione di prova idraulica o pneumatica	Bar
$R_{p0,2}$	limite convenzionale di elasticità dello 0,2 %	N/mm ²
R_{eT}	limite di elasticità alla massima temperatura di esercizio	N/mm ²
R_{cH}	limite superiore di snervamento	N/mm ²
R_m	resistenza alla trazione	N/mm ²
$R_{m, \text{max}}$	resistenza massima alla trazione	N/mm ²
$R_{p1,0}$	limite convenzionale di elasticità dell'1 %	N/mm ²
T_{max}	temperatura massima di esercizio	°C



T_{min}	temperatura minima di esercizio	°C
V	capacità del recipiente	L



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. XXXX)⁽¹⁾

1. Recipiente/modello di recipiente (numero di prodotto, tipo, lotto o serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario:
3. La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del recipiente che ne consenta la rintracciabilità; se necessario per l'identificazione del recipiente è possibile includere un'immagine):
5. L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:
7. L'organismo notificato ... (denominazione, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari:
Firmato a nome e per conto di:
(luogo e data del rilascio):
(nome, funzione) (firma):

⁽¹⁾ L'assegnazione di un numero, da parte del fabbricante, alla dichiarazione di conformità è opzionale.”

